

MiFID-IDD



Trasparenza, fiducia, protezione dell'investitore.

Sono i principi a cui Deutsche Bank si è sempre ispirata. Principi sanciti dalle direttive europee MiFID (2014/65/UE Markets in Financial Instruments Directive e 2021/338) IDD (2016/97/UE Insurance Distribution Directive) e Regolamento SFDR (Regolamento UE 2019/2088).

Deutsche Bank e MiFID-IDD.
Parliamone insieme.



Guida alla lettura

Il presente documento, rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la "Banca") è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 20307/2018 e successive modifiche (il "**Regolamento Intermediari**") e del Regolamento IVASS n. 40/2018 e mira a fornire informazioni sui servizi di investimento ed accessori prestati dalla Banca, e sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, dopo il recepimento in Italia, rispettivamente, della MiFID II e IDD, nonché sull'integrazione dei rischi di sostenibilità a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento SFDR.

MiFID II (*Markets in Financial Instruments Directive*, *MiFID*) è la Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari 2014/65 UE, applicabile a partire dal 3 gennaio 2018 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 129/2017. La disciplina contenuta in questa Direttiva è stata integrata, a livello comunitario, da altri testi normativi. In particolare, ai fini del presente documento si rilevano la Direttiva Delegata n. 593/2017, il Regolamento Delegato n. 565/2017 e la Direttiva (UE) 2021/338. Tra i principali obiettivi della Direttiva possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti tre:

- creare un sistema di regolamentazione dell'attività di intermediazione finanziaria uniforme per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea;
- incrementare il sistema di garanzie e di protezione per gli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari;
- rendere più trasparenti, anche in termini di costi, le operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della clientela nonché semplificare le modalità di comunicazione tra intermediario e cliente.

IDD (Insurance Distribution Directive) è la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa applicabile in Italia a partire dal 1° ottobre 2018 e recepita con il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018 n. 68. Tra i principali obiettivi della Direttiva IDD possono essere evidenziati, in particolare i seguenti:

- armonizzare le diverse disposizioni legislative nazionali degli Stati membri UE in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- al fine di meglio tutelare i consumatori, estendere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di distribuzione assicurativa a tutte le vendite di prodotti assicurativi;
- rendere omogeneo il livello di tutele ed informazioni indipendentemente dal canale di distribuzione del prodotto assicurativo.

Il Regolamento SFDR è il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in vigore dal 10 marzo 2021.

Il Regolamento SFDR fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione Europea in materia di sviluppo sostenibile in attuazione dell'"Agenda 2030" per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015 e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ratificato dall'Unione Europea nel 2016.

Tra i principali obiettivi del Regolamento SFDR possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti:

- armonizzare le norme sugli obblighi informativi in capo agli intermediari sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- integrare la considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi di investimento e di consulenza in materia di investimenti affinché gli investitori possano adottare decisioni di investimento informate;
- rendere trasparente l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi interni relativi agli investimenti nonché alla consulenza in materia di investimenti e prodotti di investimento assicurativi, nonché le politiche adottate dagli intermediari al riguardo.

Per maggiori dettagli sul quadro di riferimento in materia di sostenibilità del Gruppo Deutsche Bank AG, vi invitiamo a fare riferimento al seguente documento [Sustainable-Finance-Framework.pdf](#)

Per assicurare ai potenziali clienti una consapevole sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di investimento e all'attività di distribuzione assicurativa prestati da Deutsche Bank è stato predisposto questo kit informativo, che si compone di tre sezioni:

1. **Documento informativo generale, a sua volta composto da:**
 - informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento ed attività di distribuzione assicurativa svolti;
 - informazioni sui prodotti finanziari ed assicurativi o di investimento assicurativi ed i rischi generali ad essi connessi: alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti su prodotti finanziari, servizi di investimento e sull'attività di distribuzione assicurativa;
2. **Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse:** una spiegazione sulle misure che la Banca attua per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, che possono insorgere nella prestazione di servizi di investimento ed accessori e nell'attività di distribuzione assicurativa, al fine di evitare di nuocere agli interessi della propria clientela, nonché informazioni sugli incentivi ricevuti e/o pagati da/a terzi soggetti.
3. **Strategia di esecuzione:** una descrizione di come Deutsche Bank esegue - in via di "ricezione e trasmissione" ovvero di "esecuzione e/o negoziazione" - gli ordini di acquisto e vendita impartiti dalla propria clientela aventi ad oggetto prodotti finanziari. Questa sezione riveste particolare importanza: per effettuare future operazioni di investimento con la Banca, infatti, il cliente è chiamato a prestare il proprio consenso, per iscritto, al processo e alle modalità ivi descritte.

Copia aggiornata del presente documento è disponibile sul sito www.db.com/italia e presso gli sportelli della Banca. È possibile prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di investimento e l'attività di distribuzione assicurativa di interesse attraverso i relativi moduli contrattuali, messi a disposizione dalla Banca presso i propri sportelli ed unità operative, nonché tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Indice

SEZIONE 1 Documento informativo generale	pag. 6
A. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi	pag. 6
A1 Dati societari	pag. 6
A2 Metodi di comunicazione tra Banca e cliente	pag. 6
A2.1 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie	pag. 8
A3 Servizi offerti	pag. 9
A4 Documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta	pag. 14
A5 Sistema di indennizzo o garanzia	pag. 16
A6 Salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela	pag. 17
A7 Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse	pag. 18
A8 Costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi	pag. 18
A9 Classificazione della clientela	pag. 19
A10 Product governance	pag. 21
A11 Il codice LEI o legal entity identifier	pag. 24
A12 Il codice identificativo delle persone fisiche	pag. 24
A13 Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti	pag. 27
A14 Facoltà di recesso del cliente entro il termine di sette giorni nel caso di offerta fuori sede	pag. 28
A15 Offerta fuori sede e collaborazioni orizzontali	pag. 28
B. Informativa sui rischi generali, sulle tipologie di prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi e sull’integrazione dei rischi di sostenibilità	pag. 29
Avvertenze generali	pag. 29
B1 I rischi generali negli investimenti in prodotti finanziari	pag. 29
1 La variabilità del prezzo	pag. 29
1.1 Rischio specifico e rischio generico	pag. 30
1.2 Il rischio emittente	pag. 30
1.3 Il rischio d’interesse	pag. 30
1.4 Il rischio paese	pag. 31
1.5 L’effetto della diversificazione sul rischio degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo	pag. 31
1.6 Le procedure di risoluzione delle crisi bancarie ed il <i>bail-in</i>	pag. 31
2 La liquidabilità	pag. 32
3 La divisa	pag. 33
4 Gli altri fattori fonte di rischi generali	pag. 34
4.1 Commissioni ed altri oneri	pag. 34
4.2 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	pag. 34
4.3 Rischi operativi	pag. 34
4.4. Rischio di inflazione	
5 Fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli	pag. 34
5.1 I prodotti finanziari inseribili nella linea di gestione	pag. 35
5.2 La leva finanziaria	pag. 35

5.3 Le procedure di risoluzione delle crisi bancarie, il <i>bail-in</i> ed i riflessi sul servizio di gestione di portafogli	pag. 36
B2 Descrizione dei principali tipi di prodotti trattati dalla Banca e dei rischi ad essi collegati	pag. 36
1 Obbligazioni, titoli di stato e titoli di debito in generale	pag. 36
2 Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio o, comunque, convertibili in capitale di rischio	pag. 37
3 Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento, SICAv)	pag. 37
4 Strumenti finanziari derivati	pag. 38
4.1 I future	pag. 38
4.2 Opzioni	pag. 39
4.3 Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	pag. 39
4.3.1 Termini e condizioni contrattuali	pag. 39
4.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi	pag. 40
4.3.3 Rischio di cambio	pag. 40
4.4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap	pag. 40
4.4.1 I contratti di swap	pag. 40
4.4.2 I contratti FX forward	pag. 41
5 Informazioni sulle pratiche di vendita abbinata	pag. 42
6 Prodotti di investimento assicurativi (Tradizionali, Unit Linked, Multiramo, Index Linked e contratti di capitalizzazione)	pag. 46
7 Obbligazioni strutturate	pag. 47
8 Certificates	pag. 48
9 ETF	pag. 49
10 Prodotti Complessi	pag. 50
B3 Descrizione dell'integrazione dei rischi di sostenibilità	pag. 51
1. Definizione dei rischi di sostenibilità	pag. 51
2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi	pag. 52
2.1 Metodo di integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza	pag. 52
2.2 Descrizione del processo di classificazione e selezione degli investimenti	pag. 52
2.3 Descrizione della modalità di integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli	pag. 54
2.4 Effetti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti	pag. 55
2.5 Considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità	pag. 55
3. Integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito del servizio di gestione di portafogli	pag. 56
3.1 Metodo di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento	pag. 56
3.2 Effetti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti	pag. 56
3.3 Prodotti che promuovono le caratteristiche ambientali o sociali	pag. 56
4. Glossario in materia di sostenibilità	pag. 57
SEZIONE 2 Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse	pag. 59
2.1 Individuazione dei conflitti di interesse	pag. 59
2.2 Gestione dei conflitti di interesse	pag. 61
2.3 Comunicazione alla clientela	pag. 62
SEZIONE 3 Strategia di esecuzione	pag. 63
3.1 Obiettivo ed ambito di applicazione	pag. 63
3.2 Istruzioni specifiche dei clienti	pag. 63

3.3 Strategia di esecuzione e trasmissione ordini	pag. 63
3.3.1 Fattori e criteri rilevanti per la definizione della Strategia	pag. 63
3.3.2 Sedi di esecuzione	pag. 64
3.3.3 Strategia di esecuzione degli ordini dei clienti	pag. 65
3.3.4 Strategia di trasmissione degli ordini dei clienti	pag. 66
3.3.5 Strategia di trasmissione delle decisioni di investimento nell’ambito del servizio di gestione di portafogli	pag. 66
3.3.6 Reportistica annuale	pag. 67
3.3.7 Monitoraggio e Revisione della Strategia	pag. 67
3.3.8 Richieste di Informazioni da parte del Cliente	pag. 67
3.4 Modalità di gestione degli ordini	pag. 68
3.4.1 Principi Generali	pag. 68
3.4.2 Limiti operativi	pag. 68
3.4.3 Ordini con limiti di prezzo ed in modalità “curando”	pag. 69
3.4.4 Assegnazione e Aggregazione	pag. 69

ALLEGATO 1 | Sedi di Negoziazione verso le quali sono canalizzati gli ordini nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini **pag. 70**

Titoli azionari, warrants, covered warrant, certificates, ETP (Etf, Etc, Etn), fondi, veicoli societari e obbligazioni convertibili	pag. 70
---	----------------

Titoli obbligazionari	pag. 72
-----------------------	----------------

SEZIONE 1 | Documento informativo generale

A. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi

A1 | DATI SOCIETARI

La denominazione della Banca è Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510 PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7 - Autorizzata da IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00184 Roma; sito internet: www.ivass.it) - in quanto iscritta nella Sezione D) con il numero D/27178 del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

A2 | METODI DI COMUNICAZIONE TRA BANCA E CLIENTE

La lingua con cui il cliente può comunicare con la Banca nella prestazione di servizi di investimento, e ricevere da questi documenti ed altre informazioni, è la lingua italiana, salvo quanto diversamente indicato nel contratto con il cliente. Nell'ambito della corrispondenza ordinaria, il cliente può comunicare con la Banca utilizzando la forma scritta ed i mezzi di spedizione postali tutti, indirizzando le proprie comunicazioni al recapito più sopra indicato, salvo quanto diversamente indicato nel contratto con il cliente o nel sito internet della Banca.

La Banca, invece e come previsto dalla normativa applicabile¹, deposita la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche relative ai contratti per la prestazione dei servizi di investimento, con pieno effetto:

- in formato elettronico e visualizzabili nell'area riservata del sito protetto e messa a disposizione del Cliente nell'ambito del servizio "My Documents" ovvero il servizio "La Mia Banca– area My Documents".
Il Cliente, se lo richiede espressamente per iscritto, può ricevere tali documenti in formato cartaceo e gratuitamente all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto alla Banca; o
- nella casella postale presso la Succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta scritta e regolamentata dalle "Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca".

Qualora gli obblighi di comunicazione e di consegna dei documenti riguardino lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa gli stessi verranno adempiuti con uno dei seguenti mezzi:

- a) su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente o;
- b) su supporto durevole non cartaceo, a condizione che: i) l'utilizzo di un supporto durevole sia appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e ii) il cliente potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, abbia scelto quest'ultimo. La fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha fornito un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. Se le informazioni sono fornite per mezzo di un

¹ Cfr. Direttiva (UE) 2021/338, che modificando la Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), ha imposto agli intermediari bancari e finanziari, relativamente ai contratti per la prestazione di servizi di investimento, la digitalizzazione di tutte le comunicazioni verso i propri clienti, fatto salvo il diritto di questi ultimi di chiedere espressamente il mantenimento del formato cartaceo delle stesse.

supporto durevole non cartaceo al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo. Per quanto attiene all'inoltro di disposizioni relative ad investimenti, il cliente può servirsi dei seguenti canali di comunicazione:

- ordine impartito per iscritto, secondo una delle seguenti modalità:
 - presso i locali della Banca ("succursali") utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dalla Banca stessa.
 - mediante la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dalla Banca, sottoscritta per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei consulenti finanziari, tenuto da un Organismo specifico e consultabile online (www.organismocf.it). In tal caso, il consulente finanziario rilascia una copia dell'ordine al cliente. Gli ordini impartiti secondo questa modalità si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui detti ordini siano effettivamente pervenuti presso la succursale della Banca cui il cliente fa riferimento;
 - a mezzo posta all'indirizzo della Società Prodotto. Tale modalità può essere utilizzata soltanto nel caso in cui sia previsto nella documentazione di sottoscrizione/collocamento redatta dalle Società Prodotto; all'indirizzo ivi indicato;
- ordine impartito tramite fax: da indirizzarsi al recapito della succursale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui lo stesso si riferisce. La Banca procede a dare esecuzione all'ordine previa conferma telefonica dello stesso;
- ordine trasmesso per via telefonica: i clienti titolari del servizio "La Mia Banca" possono impartire disposizioni di investimento avvalendosi del Call Center della Banca, mediante l'utilizzo delle "chiavi di accesso" fornite al cliente dalla Banca. I clienti non titolari del servizio "La Mia Banca" possono impartire disposizioni per via telefonica direttamente alla succursale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui si riferiscono, sottoponendosi alla procedura di riconoscimento effettuata dall'addetto della Banca; si informa che, in entrambi i casi, la Banca procederà alla registrazione e conservazione della telefonata quale prova dell'ordine impartito;
- ordine trasmesso per via telematica dai clienti titolari del servizio "La Mia Banca": anche in questo caso la trasmissione dell'ordine prevede l'utilizzo delle "chiavi di accesso" rilasciate al cliente dalla Banca;
- ordine trasmesso con modalità interattive mediante gli strumenti informatici messi a disposizione degli incaricati della Banca sia presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento, sia fuori da detta succursale, previa adesione al servizio La Mia Banca e secondo le istruzioni operative dettagliate nell'apposita "Guida al servizio " pubblicata sul sito internet della Banca, nella Sezione Clienti Privati e Business www.deutsche-bank.it/pbc/dbi_cose_flash.html, per i servizi per i quali la Banca rende disponibile questa modalità.

Si rimanda alle disposizioni contrattuali per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto. Le comunicazioni telefoniche in cui il cliente impartisce ordini alla Banca sono da questa sottoposte - come richiesto dalla normativa applicabile - a registrazione su supporto magnetico, circostanza di cui il cliente è opportunamente informato ed esprime apposita autorizzazione a tal fine. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta, per almeno cinque anni.

A2.1 | RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti, nei termini previsti dalla normativa. In ogni caso, la Banca si impegna a rispondere al cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di qualunque reclamo avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento. Per quanto attiene al servizio di deposito e amministrazione di titoli, la Banca si impegna a rispondere al cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo. La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 45 (quarantacinque) dalla data di ricezione del reclamo, se il reclamo è relativo all'attività di distribuzione assicurativa; diversamente se il reclamo è relativo ai prodotti assicurativi o assicurativi di investimento ed attiene invece il comportamento dell'impresa di assicurazione, la Banca lo trasmetterà senza indugio all'impresa di assicurazione medesima, dandone contestuale notizia al Cliente reclamante. I dettagli del processo per il trattamento dei reclami così come le indicazioni del caso circa la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora il cliente non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo formulata dalla Banca o non gli sia pervenuta alcuna risposta al reclamo presentato, sono pubblicati dalla Banca tramite il proprio sito internet e comunque su altro supporto durevole, a richiesta del Cliente. Il reclamo può essere presentato direttamente dal cliente o tramite un terzo a ciò autorizzato attraverso diversi canali:

- con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. - Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano - att.ne Ufficio Reclami;
- via fax al numero 02 4024.4164;
- via posta elettronica all'indirizzo: deutschebank.ufficioreclami@db.com.

Nel reclamo il cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso. Quando il reclamo è presentato dal cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal cliente.

La risposta al reclamo contiene le determinazioni della Banca e, eventualmente, la tempistica di sistemazione nel caso di accoglimento delle doglianze del cliente.

Nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, il cliente investitore al dettaglio, ove ne ricorrano i presupposti, può ricorrere all'Arbitro Controversie Finanziarie (ACF).

Rientrano nella competenza dell'ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, nonché dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013.

Sono invece esclusi dalla competenza dell'ACF:

- a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- b) in caso di domande risarcitorie, i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;

- c) i danni che non hanno natura patrimoniale;
- d) controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere oltre il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il ricorso all'ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:

- a) non è pendente, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
- c) l'ACF non si è già pronunciato con decisione di merito;
- d) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Il ricorso può essere proposto esclusivamente dal cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque, entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Le modalità attraverso cui proporre il ricorso sono rese note dall'ACF attraverso il proprio sito web (www.acf.consob.it). Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento o accessori, il cliente e la Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, anche in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

È possibile acquisire maggiori informazioni su quanto sopra rappresentato collegandosi al link "Reclami, ricorsi e conciliazioni" presente sull'homepage del sito internet di Deutsche Bank S.p.A. (www.db.com/italia/).

Al fine di consentire che i reclami vengano registrati e catalogati in un unico archivio, tutti i reclami inoltrati alle diverse unità operative della Banca confluiscono in un unico punto d'ingresso sotto la supervisione dell'Ufficio Reclami della Banca, Deutsche Bank S.p.A., P.za del Calendario, 3 - 20126 (MI), deutschebank.ufficioreclami@db.com, n.fax 02/4024.4164.

A3 | SERVIZI OFFERTI

La Banca è autorizzata da Banca d'Italia (via Nazionale 91, 00184 Roma - sito Internet: www.bancaditalia.it) alla prestazione di alcuni dei servizi di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" o "TUF") nonché alla prestazione dei servizi accessori di custodia e amministrazione titoli, concessione di prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito e consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Negoziazione per conto proprio:** attività con cui la Banca negozia per proprio conto prodotti finanziari. Nell'ambito di tale servizio, la Banca può concludere operazioni in contropartita diretta con la propria clientela. Esecuzione di ordini per conto dei clienti: servizio che si sostanzia nell'esecuzione da parte della Banca, per conto del cliente, degli ordini di compravendita di prodotti finanziari. L'esecuzione di ordini comprende anche la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione (art. 4, par. 1, n. 5, della MiFID II). Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Strategia di esecuzione di seguito riportata.
- **Assunzione a fermo e/o collocamento** sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ovvero senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: la Banca svolge il servizio di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari (prestiti obbligazionari, emissioni obbligazionarie di altre società, prodotti assicurativi a contenuto finanziario, OPV e consorzi di collocamento domestici, quote/azioni di OICR, ecc), sulla base di accordi di distribuzione con società appartenenti al Gruppo o con società terze. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla clientela nel periodo successivo al collocamento, in osservanza a quanto disposto dalla normativa di riferimento e dalle istruzioni fornite dalle stesse società emittenti.
- **Ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti uno o più prodotti finanziari: servizio che consiste nella ricezione di ordini dei clienti e nella loro trasmissione da parte della Banca ad altri intermediari abilitati alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Gli intermediari negozianti dei quali la Banca può avvalersi sono indicati nella Strategia di esecuzione di seguito riportata.
- **Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari:** la consulenza consiste nel formulare raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato prodotto finanziario e/o servizio di investimento. La consulenza in materia di investimenti prestata dalla Banca si qualifica come non indipendente in quanto (i) essa non è necessariamente incentrata sulla preventiva valutazione di una congrua gamma di strumenti finanziari, sufficientemente diversificati sia per tipologia sia per emittente (inclusi gli emittenti diversi dalla Banca e da soggetti con cui la stessa ha stretti legami partecipativi, economici o contrattuali), e (ii) non è esclusa la possibilità per la Banca, nel rispetto della pertinente normativa, di ricevere e trattenere onorari, commissioni o altri benefici da soggetti diversi dal cliente.

Il servizio di consulenza della Banca è comunque prestato, di norma, sulla base di un'analisi del mercato non limitata agli strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca o da soggetti con cui la medesima ha stretti legami.

In ogni caso, le raccomandazioni personalizzate sono precedute da una valutazione di "adeguatezza"

dell'operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del cliente in

materia di investimenti (conoscenza ed esperienza che, nel caso di clienti classificati come "professionali" ai sensi della MiFID II possono anche essere presunte), della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente medesimo nonché delle eventuali preferenze di sostenibilità espresse dal cliente medesimo.

(come di seguito precisato). La valutazione di "adeguatezza" può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito dal cliente le soprarichieste informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente medesimo. Nel caso dette informazioni non siano rilasciate dal cliente, la Banca non fornirà alcun consiglio di acquistare o vendere prodotti finanziari.

La Banca si asterrà inoltre dal fornire raccomandazioni non adeguate per il cliente.

Inoltre, la Banca presta il servizio di consulenza sempre in abbinamento necessario al servizio di collocamento con esclusione delle operazioni disposte per il tramite del servizio La Mia Banca o nell'ambito della Divisione di business denominata Wealth Management.

Pertanto, in tali casi, la Banca effettua sempre la valutazione di adeguatezza. Il cliente prende atto che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire l'operazione qualora (i) l'esito della valutazione di adeguatezza risulti negativo, oppure (ii) il cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione. In aggiunta al servizio di consulenza in materia di investimenti c.d. "base" la Banca offre alla clientela il servizio di consulenza a pagamento, il quale, oltre a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti, comprende un'attività di monitoraggio specifico e su base continuativa del portafoglio di investimento del cliente, effettuata dalla Banca sulla base di appositi indicatori di rischio.

- **Gestione di portafogli:** incarico affidato da un cliente alla Banca affinché essa svolga un'attività di gestione secondo proprie scelte discrezionali, a valere sulle somme di denaro e sui prodotti finanziari che le sono stati affidati dallo stesso cliente; tali scelte di investimento hanno la finalità di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento degli investimenti, tenuto conto del mandato di gestione richiesto dal cliente.

Per poter prestare il servizio di gestione di portafogli, la Banca deve preventivamente valutare che il servizio sia "adeguato" per il cliente e cioè che, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, corrisponda al suo profilo di rischio e non lo esponga a rischi che lui non è in grado di sopportare. Se il cliente si rifiuta di fornire dette informazioni, la Banca si astiene dal fornire il servizio. Il conferimento dell'incarico alla Banca può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione di un modulo (di seguito il "Modulo di Sottoscrizione") ad opera delle parti contraenti. Il Modulo di Sottoscrizione e i suoi allegati, incluso il c.d. Modulo di variazione, formano parte integrante e sostanziale del contratto. Le somme di denaro e i prodotti finanziari conferiti in gestione (di seguito il "Portafoglio") sono gestiti dalla Banca attraverso gli investimenti e i disinvestimenti individuati nella linea di gestione prescelta dal cliente (di seguito la "Linea"); la Linea prescelta è "adeguata" per il cliente sulla base della valutazione fatta dalla Banca sulla scorta delle informazioni sopra citate, rese dal cliente stesso.

La Linea determina le caratteristiche della gestione, e più in particolare indica: (i) i tipi di prodotti finanziari che possono essere inclusi nel Portafoglio e i tipi di operazione che possono essere realizzati, nonché gli eventuali limiti; (ii) gli obiettivi di gestione; (iii) il grado di rischio entro il quale il gestore esercita la sua discrezionalità; (iv) se il Portafoglio può essere caratterizzato da effetto leva finanziaria; (v) ove significativo, il parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del Portafoglio. Nella Linea vengono inoltre indicati il limite massimo di perdite in termini percentuali al raggiungimento delle quali la Banca è tenuta a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno, nonché eventuali ulteriori limiti e/o istruzioni per l'esercizio dell'incarico. Tutte le caratteristiche elencate, indicate nel mandato di gestione, devono essere comprese e attentamente valutate dall'investitore prima della conclusione del contratto.

Le decisioni di investimento relative a ciascuna Linea di gestione vengono prese sulla base delle strategie di asset *allocation* definite mensilmente dal Comitato Prodotti di Investimento della Banca. I gestori, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esecuzione dell'incarico conferito dal cliente, ed in particolare di quanto definito nella Linea prescelta, hanno piena discrezionalità e autonomia operativa e possono compiere tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità di preventiva autorizzazione del cliente.

Il cliente può, in qualsiasi momento, secondo le modalità previste contrattualmente, chiedere di sostituire la Linea prescelta con un'altra Linea di gestione tra quelle proposte dalla Banca, ovvero di modificare e/o revocare gli eventuali limiti e/o istruzioni precedentemente definiti attraverso il sopra citato Modulo di variazione. La Banca non accetterà le predette sostituzioni/modifiche/revoche ove le stesse risultassero "non adeguate" secondo i criteri indicati dalla normativa e quanto rappresentato nel Modulo di Sottoscrizione.

Il cliente ha inoltre la facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine a singole operazioni da compiere dandone comunicazione in forma scritta alla Banca, a condizione che esse siano conformi al mandato di gestione conferito alla stessa e "adeguate"; ove tali istruzioni comportino uno scostamento dalla Linea, la Banca può subordinarne l'esecuzione alla sostituzione della Linea con un'altra Linea di gestione fra quelle proposte dalla Banca stessa, ovvero al conferimento di un diverso incarico di gestione previa, in ogni caso, valutazione positiva di "adeguatezza".

Ove riceva istruzioni ad eseguire singole operazioni che la Banca giudica non adeguate - tenuto conto del mandato conferito contrattualmente, delle caratteristiche della Linea e del profilo di rischio del cliente - la Banca si asterrà dall'effettuarle, dandone comunicazione immediata al cliente. Per ogni dettaglio sul servizio di gestione di portafogli prestato dalla Banca e, in particolare, per le caratteristiche specifiche di ciascuna Linea proposta, si invita il cliente a contattare il proprio consulente al fine di individuare la Linea per lui "adeguata", sulla base della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e situazione finanziaria.

Il cliente può in qualsiasi momento disporre prelievi parziali o totali del patrimonio in gestione. Le somme richieste saranno messe a disposizione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura

degli investimenti effettuati a valere sul Portafoglio, dei tempi tecnici di smobilizzo degli investimenti e nell'interesse del cliente stesso.

A seconda dei servizi prestati, la normativa prescrive che la Banca controlli preventivamente se le operazioni poste in essere dal cliente sono in linea con le informazioni che questi ha fornito all'intermediario.

Questo controllo può consistere in una **verifica di appropriatezza** o in una **verifica di adeguatezza**.

Vediamo in breve il significato di questi due concetti importanti per garantire una maggiore tutela negli investimenti e la trasparenza delle operazioni.

Verifica di appropriatezza

Si applica ai **servizi di negoziazione, esecuzione, collocamento**, ricezione e trasmissione di ordini. Consiste nel verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere le caratteristiche e i rischi che il prodotto finanziario o il servizio di investimento comportano. Tale verifica, per i soli clienti classificati come "professionali" ai sensi della MiFID II, può essere omessa presumendo per tale tipologia di clienti la conoscenza ed esperienza maturata proprio in ragione della loro particolare classificazione.

Nel caso di operatività su rapporti cointestati, la suddetta verifica viene effettuata sul cliente che dispone l'operazione.

Verifica di adeguatezza

Si applica ai **servizi di gestione di portafogli e di consulenza**. In questo caso la Banca, oltre ad accertare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari (in linea con quanto sopra illustrato per la verifica di appropriatezza) per comprendere le caratteristiche e i rischi che il prodotto finanziario o il servizio di investimento comportano, deve verificare che l'operazione, realizzata o consigliata, corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità), sia di natura tale che il cliente sia in grado, finanziariamente, di sopportare il rischio dell'investimento (inclusa la capacità di sostenere le relative perdite). A tal fine, la Banca richiede quindi al Cliente, tramite la compilazione e la sottoscrizione di un "Questionario MiFID", una serie di informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità (si veda paragrafo in fondo alla Sezione A3 dedicato all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza).

Tuttavia, prestando la Banca sempre il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di collocamento (con esclusione delle operazioni disposte per il tramite del servizio La Mia Banca o nell'ambito della Divisione di business denominata Wealth Management), non può prescindere dall'effettuare anche la valutazione di adeguatezza prevista per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in funzione dei dati indicati nel Questionario MiFID. Pertanto, in assenza di tali dati ovvero nel caso in cui si configurino operazioni "non adeguate", la Banca si asterrà dal prestare anche il servizio di collocamento.

La verifica di adeguatezza effettuata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti può avere ad oggetto il patrimonio relativo ad uno o più rapporti monointestati o il patrimonio relativo ad uno o più rapporti cointestati. Nel caso in cui il servizio di consulenza sia prestato su un rapporto cointestato, il controllo di adeguatezza è svolto in riferimento al profilo più cautelativo tra tutti gli intestatari all'interno della cointestazione o, in alternativa, al profilo dell'intestatario selezionato come profilo rappresentativo della cointestazione.

Attività di distribuzione assicurativa

La Banca è, altresì, autorizzata da IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00184 Roma; sito internet: www.ivass.it) - in quanto iscritta nella Sezione D) con il numero D/27178 del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione - a prestare l'attività di distribuzione assicurativa nel territorio della Repubblica Italiana. L'Attività di distribuzione assicurativa svolta dalla Banca consiste nel proporre direttamente - o per il tramite di altri intermediari assicurativi con i quali abbia apposti accordi contrattuali - prodotti assicurativi e/o prodotti assicurativi di investimento o nel prestare assistenza e consulenza (con specifico riferimento ai prodotti IBIPs come definiti alla Sezione B, sottosezione B2, paragrafo 6 - "Prodotti di investimento assicurativi (Tradizionali, Unit Linked, Multiramo, Index Linked e contratti di capitalizzazione)") o compiere altri atti preparatori relativi a detti prodotti ovvero nella collaborazione con le imprese di assicurazioni mandanti - o con altri intermediari con i quali abbia accordi - alla gestione amministrativa dei prodotti distribuiti. Rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni relativamente ai prodotti citati.

Valutazione delle richieste ed esigenze del Cliente/contraente per prodotti assicurativi

La Banca nello svolgimento di tale attività propone ai clienti ed ai potenziali clienti prodotti assicurativi e/o prodotti assicurativi di investimento coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e per far ciò, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione acquisisce dal contraente e dall'assicurato le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. Ciò avviene chiedendo notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includendo, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Dette informazioni sono raccolte tramite compilazione di appositi questionari. Il Contraente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detti documenti e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

L'eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui sopra è oggetto di apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente evidenziando che tale rifiuto ha pregiudicato la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente e pertanto non ha consentito la finalizzazione dell'operazione.

Consulenza in materia assicurativa

La Banca non fornisce al contraente una consulenza (ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice) fondata su un'analisi imparziale e personale (ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo). Tuttavia, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario presta servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'Art.121 septies, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Questionario MiFID

La Banca, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie a condurre, in maniera corretta e completa le verifiche di appropriatezza e di adeguatezza sopra citate, utilizza il "Questionario MiFID" per raccogliere dal Cliente i dati utili relativamente alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alle sue eventuali preferenze in materia di sostenibilità. Si specifica che qualora il cliente non abbia compilato sia la sezione di appropriatezza sia quella di adeguatezza del "Questionario MiFID", non sarà possibile prestare alcun servizio di investimento; fatto salvo il caso di clientela "professionale" per la quale la Banca si riserva, se del caso, di presumere la conoscenza ed esperienza.

Inoltre, in caso di una nuova compilazione del questionario MiFID qualora lo stesso non sia scaduto, il nuovo profilo sarà reso valido allo scadere dei 45 giorni successivi alla nuova compilazione, nei seguenti casi:

- profilo di appropriatezza: a seguito della nuova compilazione del "Questionario MiFID", il nuovo profilo risulta maggiore di quello precedente oppure se il cliente ha dichiarato di conoscere degli strumenti finanziari che aveva dichiarato di non conoscere nella precedente versione del questionario;
- profilo di adeguatezza: a seguito della nuova compilazione del "Questionario MiFID", il nuovo profilo risulta maggiore di quello precedente.

Informazioni chieste ai clienti per l'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli

Nell'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, la Banca è tenuta a raccogliere le preferenze di sostenibilità del cliente e verificare la rispondenza del servizio di gestione di portafogli o della raccomandazione alle preferenze espresse, oltre a supportare il cliente nella comprensione del concetto di «preferenze di sostenibilità». In particolare, vengono richieste al cliente informazioni sulle sue eventuali preferenze di sostenibilità in base alle tre seguenti categorie:

a) Preferenza per investimenti in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativo che perseguano una quota minima di investimenti ecosostenibili come definiti dal Regolamento UE sulla Tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020), ossia investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui a titolo esemplificativo mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) Preferenza per un investimento in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativo che perseguano una quota minima di investimenti sostenibili come definiti nel Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019), ossia che investono in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento e nel rispetto delle pratiche di buona governance.

c) Preferenza per un investimento in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativo che tengano in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e in particolare che hanno l'obiettivo di ridurli o evitarli. I principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono suddivisi nei seguenti gruppi di indicatori:

- **Emissione di gas serra** (Emissioni di gas serra; Impronta di carbonio; Intensità di emissioni di gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti; Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili; Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile; Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico; Intensità di emissioni di gas serra dei paesi che beneficiano degli investimenti; Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari; Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico)
- **Biodiversità** (Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità)
- **Acqua** (Emissioni in acqua di sostanze inquinanti generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
- **Rifiuti** (Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
- **Problematiche sociali e concernenti il personale** (Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali; Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali; Divario retributivo di genere non corretto; Diversità di genere nel Board; Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali).

Il cliente può scegliere se considerare i principali effetti negativi, nonché la quantità (quanti gruppi di indicatori) e la qualità (quali gruppi di indicatori) degli stessi.

A4 | DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

A seconda dei servizi e delle attività prestate, la Banca fornisce al cliente rendiconti di tipo diverso, in linea con la normativa applicabile e con l'esigenza di adattare le caratteristiche della rendicontazione alle peculiarità dei servizi prestati.

Nei paragrafi successivi, è fornita una sintetica illustrazione della documentazione che la Banca mette a disposizione del cliente a rendiconto delle attività e dei servizi svolti secondo i termini e le modalità di comunicazione sopra illustrati. Inoltre, nel caso in cui un cliente al dettaglio abbia posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca provvederà ad informarlo qualora il valore iniziale di ciascuno strumento subisca un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione viene effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La suddetta documentazione, indipendentemente dal canale attraverso cui è fornita, si intenderà

tacitamente approvata dal cliente trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, senza che sia pervenuto alla Banca uno specifico reclamo.

La prestazione di servizi esecutivi, non preceduta dal servizio di consulenza.

All'atto della ricezione di un ordine, la Banca rilascia al cliente una copia del "Modulo d'Ordine" e della documentazione d'offerta nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa che, oltre ad attestarne l'avvenuta ricezione, fornisce i dati identificativi dell'ordine, nonché le informazioni previste dagli artt. da 47 a 50 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, riferibili alla specifica operazione e richiesti dalla pertinente normativa, ivi incluse, laddove pertinenti, quelle relative ai costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari oggetto dell'operazione, nonché, ai sensi dell'art. 52-bis del Regolamento Intermediari, le informazioni sugli eventuali incentivi corrisposti o percepiti in relazione alla stessa. Le informazioni sui costi e oneri sono presentate, laddove pertinente, in forma aggregata e, su richiesta del cliente, in modo analitico.

Sempre attraverso detto Modulo, viene attestato che l'operazione non è stata preceduta dal servizio di consulenza in materia di investimenti e, se del caso, che l'operazione è ritenuta non appropriata al cliente in relazione alle informazioni da lui fornite, ovvero si tratta di un'operazione in relazione alla quale la Banca non è in grado di valutare la "appropriatezza", poiché il cliente non ha fornito le necessarie informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.

Se l'ordine è acquisito telefonicamente, queste avvertenze devono risultare dalla registrazione della telefonata.

In aggiunta a quanto sopra, la Banca trasmette al cliente un avviso che conferma l'esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

A richiesta del cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato di ciascun ordine.

Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda la società di gestione o la SICAV, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dalla normativa.

Inoltre, almeno annualmente (o con diversa frequenza richiesta dal cliente), la Banca fornisce al cliente un rendiconto sui servizi di investimento prestati e sulle condizioni economiche applicate, nonché in merito all'esatto ammontare delle commissioni, dei pagamenti o dei benefici ricevuti o pagati da soggetti diversi dal cliente, in relazione alla prestazione nei confronti del medesimo di servizi di investimento.

La prestazione di servizi esecutivi, preceduta dal servizio di consulenza

Nel caso di prestazione di servizi esecutivi, preceduta dal servizio di consulenza, la Banca, anche per il tramite dei propri incaricati, consegna al cliente una copia del "Modulo d'Ordine" e della documentazione d'offerta nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa di cui al precedente paragrafo. In aggiunta la Banca fornisce al cliente al dettaglio l'informativa circa i dati identificativi dell'ordine, l'avvenuta ricezione dello stesso e le ulteriori informazioni previste dal contratto (e indicate sopra), nonché:

- l'attestazione che l'operazione è stata preceduta dal servizio di consulenza;
- la relazione contenente la descrizione della raccomandazione resa dalla Banca e l'indicazione dei motivi per cui il servizio prestato corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente (incluse l'orizzonte temporale, le conoscenze ed esperienze, la propensione al rischio e la capacità di sostenere perdite).

Nei casi in cui la Banca può ricevere ordini telefonici, la dichiarazione di adeguatezza può essere fornita al cliente, su supporto durevole, subito dopo la conclusione della transazione, se il cliente vi ha acconsentito e sempre che la Banca abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere, preventivamente, la dichiarazione di adeguatezza.

Quanto alla conferma di esecuzione dell'ordine impartito e alla rendicontazione periodica degli ordini relativi a quote o azioni di OICR, vale quanto previsto nel paragrafo precedente con riferimento alla prestazione di servizi esecutivi, non preceduti dalla consulenza.

In aggiunta, nel caso in cui il servizio di consulenza in materia di investimenti prescelto preveda la valutazione periodica

dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, la Banca fornisce ai clienti rendiconti semestrali contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Infine, anche in questo caso, almeno annualmente (o con diversa frequenza richiesta dal cliente), la Banca fornisce al cliente un rendiconto sui servizi di investimento prestati e sulle condizioni economiche applicate nonché in merito all'esatto ammontare delle commissioni, dei pagamenti o dei benefici ricevuti o pagati da soggetti diversi dal cliente, in relazione alla prestazione nei confronti del medesimo di servizi di investimento.

La prestazione del servizio di gestione di portafogli

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca invia al cliente, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, un rendiconto trimestrale riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento, contenente le informazioni previste dalla normativa vigente, compresa (per i clienti al dettaglio) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Il rendiconto è comunque fornito mensilmente nel caso in cui la Linea preveda un effetto leva superiore all'unità; anche in questo caso il rendiconto è inviato entro quindici giorni dalla fine del periodo di riferimento. In aggiunta, la Banca fornisce ai clienti apposita comunicazione nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisca un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. Tale comunicazione sarà effettuata non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo nel quale detta soglia è stata superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

La Banca darà tempestiva comunicazione al cliente anche nel momento in cui, nell'esercizio dell'attività di gestione, siano acquisite (o raggiunte in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a Consob o Banca d'Italia. La Banca è tenuta ad informare tempestivamente il cliente anche di ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra. Le Norme Contrattuali del servizio di gestione di portafogli descrivono in dettaglio, per ciascuna categoria di prodotti finanziari, le modalità di calcolo del valore del Portafoglio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto. Si raccomanda un'attenta lettura di tali norme.

La prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa

Nell'ambito della prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa, la Banca – unitamente alla rendicontazione indicata ai punti che precedono – fornisce al cliente/contraente una relazione periodica, su supporto durevole, dei servizi forniti e delle transazioni effettuate per conto del cliente in coerenza con la tipologia del prodotto.

A5 | SISTEMA DI INDENNIZZO O GARANZIA

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti (euro 100.000).

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto come da ultimo emendato in data 26 novembre 2015, 20 gennaio 2016 e 30 marzo 2016 per recepire le modifiche conseguenti al recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e dalla Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Nella protezione offerta ai depositanti dal Fondo sono compresi i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Il Fondo interviene, previa autorizzazione di Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione

straordinaria.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Per maggiori informazioni sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si rinvia al c.d. "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" che viene consegnato al momento dell'apertura di un rapporto di deposito titoli e al sito del Fondo al seguente indirizzo www.fitd.it.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Per maggiori informazioni sul Fondo Nazionale di Garanzia si rinvia al sito del Fondo al seguente indirizzo www.fondonazionaledigaranzia.it.

A6 | SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

In caso di strumenti finanziari e somme di denaro detenuti dalla Banca per conto del cliente, essi sono immessi in depositi e conti correnti, accesi/aperti presso la Banca in forza del contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso società o enti a ciò autorizzati e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto.

L'elenco dei sub-depositari autorizzati è pubblicato sul sito della banca (www.db.com/italia) e disponibile presso gli sportelli della Banca. La Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari dematerializzati del cliente presso depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014 o presso depositari esteri abilitati, (collettivamente i "sub-depositari"), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno che tali modalità di sub-deposito non possano realizzarsi in ragione della natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società sub-depositarie.

Ad ogni modo, in caso di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri sub-depositari che, per quanto a conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non è comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informerà il cliente di questa circostanza, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione, ivi inclusa l'eventuale esistenza di diritti di garanzia, di compensazione o altri privilegi a favore del sub-depositario.

Gli strumenti finanziari costituiscono patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello della Banca e da quello degli altri clienti della stessa; su di essi non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né azioni dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti sono disciplinate nel contratto al quale si fa rinvio, ad eventuale integrazione di quanto sopra.

La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in prodotti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché la selezione di depositari e sub-depositari.

In caso di sub-deposito presso società estere sub-depositarie a ciò abilitate, i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a dette società estere diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o UE, in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il cliente sarebbe esposto al rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o ne venga disposta la vendita per la ripartizione dei proventi, in relazione ad obbligazioni proprie del sub-depositario.

A7 | DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità a quanto previsto delle normative MiFID e IDD, la Banca ha adottato una politica per identificare, prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi suscettibili di ledere gli interessi della clientela che usufruisce degli stessi. Tale politica è descritta in forma sintetica nella sezione "Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse". Su richiesta del cliente, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica adottata sui conflitti di interesse.

Si comunica che:

- a) la Banca non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione con le quali la Banca ha rapporti di affari;
- b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di assicurazione con le quali la Banca ha rapporti di affari è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

Per completezza si informa che l'elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali la Banca ha rapporti di affari è disponibile presso i locali della Banca, viene periodicamente aggiornato e può essere richiesto alla Banca medesima.

A8 | COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Si rimanda ai fogli e prospetti informativi ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della sottoscrizione di ciascun servizio o della relativa prestazione. Le informazioni relative alle remunerazioni ed agli eventuali incentivi riconosciuti alla Banca per l'attività di prestazione dei servizi di investimento e di distribuzione assicurativa sono indicate nella documentazione informativa consegnata di volta in volta al cliente.

In relazione alla rendicontazione si rimanda a quanto illustrato nella sezione A4.

A9 | CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni della Direttiva MiFID II stabilisce che le imprese di investimento classifichino i loro clienti in:

- **clienti al dettaglio** (o retail): sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate o come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda le informazioni da ricevere e da fornire, le verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli;
- **clienti professionali**: sono tutti i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza per adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assumono. La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
 - b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
 - c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

Vi sono poi dei clienti che, pur non appartenendo alle suddette categorie, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (c.d. professionali su richiesta); in particolare devono sussistere almeno due dei seguenti requisiti:

1. svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2. il valore del portafoglio in prodotti finanziari, inclusi i depositi in contante ed i prodotti finanziari, deve superare 500.000 euro;
3. esperienza lavorativa nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In ogni caso la Banca è libera di accettare o meno la richiesta formulata.

In particolare, la Banca informa i clienti retail delle protezioni che perderebbero nell'essere trattati come clienti professionali, accogliendo o meno la loro richiesta in funzione dell'esito della sua valutazione.

- **controparti qualificate**: (enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, OICR e le società che li gestiscono, fondi pensione e le società che li gestiscono, etc.) sono un sottoinsieme dei clienti professionali. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che necessita della minor tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio, collocamento e servizi accessori correlati ai precedenti.

Fermo il quadro regolamentare che disciplina la classificazione della clientela che accede ai servizi di investimento prestati dalla Banca, con specifico riferimento ai soli clienti classificabili quali “clienti professionali” la Banca ha deciso di adottare criteri e parametri più restrittivi di quelli previsti dalla normativa di riferimento. Tale scelta è stata assunta con l’obiettivo di distinguere e tenere in considerazione in maniera più dettagliata l’esperienza, le conoscenze e le competenze/esperienze dei clienti professionali come oggettivamente acquisite dalla Banca in sede di classificazione degli stessi.

In particolare, sono state individuate differenti categorie di clienti professionali così da consentire loro di porre in essere operazioni in prodotti finanziari rientranti nella rispettiva categoria come descritta in appresso:

- Clienti professionali di diritto - Prodotti di investimento con esclusione dei derivati OTC;
- Clienti professionali di diritto - Derivati OTC;
- Clienti professionali su richiesta - Prodotti di investimento con esclusione dei Fondi Alternativi riservati ai clienti professionali e dei Derivati OTC;
- Clienti professionali su richiesta - Fondi Alternativi riservati ai clienti professionali;
- Clienti professionali su richiesta - Derivati OTC.

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta una tabella di riepilogo dei criteri e parametri integrativi che devono essere rispettati ai fini della classificazione come cliente professionale per ciascuna delle categorie sopra elencate.

TIPOLOGIA CLIENTELA	REQUISITI INTEGRATIVI BANCA
	Requisiti integrativi previsti dalla normativa interna della Banca in materia di Clienti professionali
Professionale di diritto Privato - Imprese di Grandi Dimensioni	I. Clienti professionali di diritto le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: 25.000.000 EUR, - fatturato netto: 50.000.000 EUR, - fondi propri: 2.500.000 EUR. La maggiorazione del 25% agli attuali requisiti normativi è applicata dalla Banca in fase di prima classificazione, salvo eccezioni. In fase di revisione della classificazione della clientela i requisiti applicati saranno quelli previsti a livello normativo, salvo eccezioni. Sia in fase di prima classificazione che di revisione della classificazione, la Banca può adottare - oltre a quanto sopra citato - ulteriori criteri in virtù delle evidenze documentali presentate dal cliente e/o della tipologia di cliente stesso (Società Operative, Private Investment Vehicles (PICs), etc.).
Professional su richiesta Privato	II. Clienti che possono essere trattati come professionali su richiesta <i>II.1 Criteri di identificazione</i> Nel corso della predetta valutazione, per essere classificati Professionali su richiesta: - per i Prodotti di Investimento ad eccezione dei Fondi Alternativi riservati a clientela professionale e dei Derivati OTC, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: - il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti, di cui almeno 5 in prodotti azionari o equivalenti, 5 in prodotti obbligazionari o equivalenti, 5 in prodotti complessi; e ha altresì ricevuto un kit informativo finalizzato ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei “prodotti finanziari complessi” per investire in modo consapevole in prodotti della specie; - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 625.000 EUR; - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. - per i Fondi Alternativi riservati a clientela professionale, in aggiunta al rispetto dei requisiti di cui sopra, devono essere rispettati anche i seguenti: - il cliente ha concluso almeno un’operazione in fondi alternativi riservati a clientela professionale negli ultimi 3 anni; oppure - ha ricevuto un kit informativo finalizzato ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei “fondi alternativi riservati a clientela professionale” per investire in modo consapevole in prodotti della specie. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. - per i Derivati OTC (applicabile solo a Persone Giuridiche con finalità di copertura/gestione attiva del rischio), devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 625.000 EUR; - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti oppure il soggetto responsabile dell’esecuzione delle transazioni possiede la necessaria esperienza e competenza in relazione alle operazioni e ai servizi previsti, come confermato dalle evidenze allegate. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Al termine del processo di censimento della clientela la Banca comunica a ciascun cliente la classificazione che gli è stata assegnata all'atto dell'apertura della sua relazione sulla base dei requisiti sopra descritti. E' possibile che la classificazione assegnata all'avvio della relazione possa essere modificata, in qualsiasi momento, sia su iniziativa della Banca che su iniziativa del cliente. Si ricorda che i clienti professionali sono tenuti ad informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro classificazione.

Anche alle controparti qualificate e ai clienti professionali è data la possibilità di richiedere un grado di protezione maggiore e di essere trattati come clienti professionali o come clienti retail.

A10 | PRODUCT GOVERNANCE

Principali obblighi di Product Governance per i *manufacturers*

La MiFID II e la IDD con specifico riferimento ai prodotti assicurativi e di investimento assicurativi hanno introdotto il nuovo istituto della c.d. product governance. Questa nuova disciplina impone agli intermediari che realizzano strumenti finanziari, nonché agli intermediari che offrono, raccomandano o vendono strumenti finanziari, di adottare procedure idonee ad assicurare che questi siano coerenti e siano distribuiti in conformità con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi della clientela di riferimento. A tal fine, la suddetta disciplina pone una serie di obblighi a carico degli intermediari finanziari distinguendo comunque tra i doveri di product governance del "produttore" (o manufacturer, vale a dire colui che crea, sviluppa o emette lo strumento) e quelli del distributore (o distributor, l'impresa che offre, raccomanda o vende lo strumento). Nel caso in cui il ruolo di produttore e di intermediario distributore vengano a coincidere in un unico soggetto, questo è tenuto a rispettare cumulativamente, senza tuttavia duplicarli, gli obblighi del distributore e quelli del produttore.

Gli obblighi più rilevanti del manufacturer sono i seguenti: (i) istituire, attuare e mantenere procedure e misure intese a garantire che la produzione di strumenti finanziari e di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi sia conforme ai requisiti di corretta gestione dei conflitti di interesse; (ii) individuare, in via preventiva ed astratta, il mercato di riferimento potenziale di ogni strumento finanziario e prodotto assicurativo o di investimento assicurativo, specificando la categoria di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile (c.d. "target market assessment"), tenuto conto delle peculiarità e dei rischi di detto strumento finanziario e prodotti assicurativi; (iii) definire la strategia di distribuzione appropriata per raggiungere il target market; (iv) compiere analisi di scenario dei prodotti per valutare i rischi che il prodotto produca scarsi risultati per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere; (v) trasmettere agli intermediari distributori tutte le informazioni necessarie affinché essi possano distribuire il prodotto in conformità con il mercato di riferimento e la strategia di distribuzione adottata dal manufacturer; (vi) riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il target market, al fine di valutare se lo strumento finanziario e i prodotti assicurativi e di investimento assicurativi permangano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

Principali obblighi di Product Governance per i *distributors*

I principali obblighi del distributor sono invece i seguenti: (i) acquisire tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le caratteristiche degli strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi per poterli distribuire nel miglior interesse dei clienti; (ii) individuare, sulla base delle informazioni relative alla propria clientela, il cosiddetto "target market effettivo positivo e negativo" del prodotto al fine di garantirne la compatibilità con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti di riferimento; (iii) valutare se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata; (iv) fornire ai produttori le informazioni sulle vendite e, se del caso, le informazioni sulle valutazioni compiute per corroborare i risultati del riesame dei prodotti svolto dai produttori.

In particolare, ESMA (European Securities and Markets Authority) ha definito, all'interno del documento "Guidelines on MiFID II product governance requirements", le categorie che produttori e distributori devono tenere in considerazione nella definizione del target market potenziale ed effettivo al fine di individuare il gruppo di clienti per

le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, gli strumenti e i servizi che intendono offrire siano compatibili.

Tal categorie sono le seguenti:

- tipo cliente
- conoscenza ed esperienza
- situazione finanziaria
- tolleranza al rischio
- orizzonte temporale
- obiettivo di investimento
- le eventuali preferenze di sostenibilità manifestate.

Criteri adottati dalla Banca per la definizione del target market effettivo - inclusi gli obiettivi di sostenibilità - per i servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli

La Banca esegue i propri controlli di target market differenziandoli tra rapporti monointestati e cointestati.

Nel caso di rapporti monointestati i controlli vengono eseguiti in riferimento al soggetto intestatario del rapporto, al fine di garantire che il prodotto offerto sia compatibile con il profilo del cliente rilevato nel “Questionario MiFID”.

Nel caso di rapporti cointestati, sia nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sia nelle operazioni disposte direttamente dal cliente, i controlli di target market si effettuano con le seguenti modalità:

- il controllo relativo alla categoria “conoscenza ed esperienza” si effettua sul profilo del cliente a cui viene erogato il servizio di consulenza o che dispone direttamente l'operazione;
- il controllo relativo alla categoria “tipo cliente” si effettua sulla classificazione MiFID più cautelativo tra gli intestatari della cointestazione;
- i controlli relativi alle restanti categorie si effettuano sul profilo più cautelativo tra quelli dei diversi intestatari o, qualora scelto di comune accordo tra i cointestatari, sul profilo di riferimento della cointestazione.

Nel caso di target market negativo, non è possibile dar seguito ad alcuna operazione indipendentemente dal servizio di investimento prestato.

Per contro, sono consentite operazioni che si scostino dal mercato di riferimento positivo definito dalla Banca (c.d. “target market neutrale”) in relazione alle categorie sopra indicate quando ciò, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, sia giustificato ai fini della diversificazione o della copertura secondo un approccio di portafoglio che prevede che le stesse operazioni restino ancora idonee rispetto al portafoglio totale del cliente.

Le deviazioni dalle categorie di mercato di riferimento del prodotto “tipo di cliente” e “conoscenza ed esperienza” non possono essere giustificate a fini di diversificazione o di copertura.

Con riferimento alla definizione di un mercato di riferimento in materia di sostenibilità, si precisa che per poter essere classificato come sostenibile un prodotto deve:

- i) rispettare i criteri minimi definiti internamente dalla Banca per essere considerato sostenibile²;
- ii) considerare almeno una delle tre categorie previste da MiFID: categoria A - allineamento alla Tassonomia; categoria B - investimenti in attività sostenibili ai sensi SFDR; categoria C-PAI – considerazione di uno dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità).

In particolare, il controllo di target market relativo alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti, tenuto conto degli obiettivi della clientela, sarà superato (esito positivo) nei seguenti casi:

- Indipendentemente dalle caratteristiche di sostenibilità dello strumento, il controllo risulterà sempre superato per i clienti che non hanno espresso alcun interesse verso gli investimenti sostenibili;

² Tali criteri sono: (1) “PB ESG Minimum Criteria”, oggetto di revisione almeno annuale da parte del Gruppo Deutsche Bank A.G., si basano principalmente su un *MSCI ESG rating* minimo e limiti massimi di esposizione verso particolari settori o tematiche; (2) l'attributo “ESG Dedicated”, assegnato a quegli strumenti che abbiano superato con successo una specifica *due diligence* effettuata dalla struttura di *Global Investment Group* (GIG).

- Per i clienti che hanno espresso un interesse generale verso gli investimenti sostenibili rispondendo positivamente alla domanda 4.6 del Questionario MiFID-IDD senza fornire informazioni dettagliate sulle proprie preferenze, uno strumento finanziario è considerato in target market “ESG” positivo ove lo stesso - rispettati i criteri minimi definiti dalla Banca per essere qualificato come sostenibile - contempli almeno una delle categorie A, B, C-PAI previste dalla MiFID;
- Per i clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità dettagliate rispetto ad una o più categoria A, B o C-PAI rispondendo positivamente alla domanda 4.7 del Questionario MiFID-IDD, uno strumento finanziario è considerato in target market “ESG” positivo ove lo stesso - rispettati i criteri minimi definiti dalla Banca per essere qualificato come sostenibile - contempli almeno uno dei fattori di sostenibilità selezionati dal cliente nel Questionario MiFID.

Il controllo di target market relativo alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti, tenuto conto delle preferenze espresse in materia da parte della clientela, non risulterà per contro superato (esito neutrale) nei seguenti casi³:

- Per i clienti che abbiano espresso interesse verso gli investimenti sostenibili (indipendentemente dal livello di dettaglio fornito in risposta alle domande 4.6 e 4.7 del Questionario MiFID-IDD) il controllo non è superato (esito neutrale) ove lo strumento non rispetti i criteri minimi definiti internamente dalla Banca per essere considerato come sostenibile; Tale criterio (i.e. rispetto dei criteri minimi interni definiti dalla Banca) si applica anche in relazione ai fondi che utilizzano nella denominazione termini riconducibili a tematiche ESG: qualora detti fondi non superassero tali criteri, verrebbero offerti in target market “neutrale” alla clientela con preferenze di sostenibilità anche se considerati come sostenibili dai Manufacturer;
- Per i clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità dettagliate rispetto ad una o più categoria A, B o C-PAI in risposta alla domanda 4.7 del Questionario MiFID-IDD, il controllo non è superato (esito neutrale) ove lo strumento non contempli nessuna delle categorie A, B e/o C-PAI selezionate dal cliente.

Criteri adottati dalla Banca per la definizione del target market effettivo - inclusi gli obiettivi di sostenibilità - per il servizio di gestione di portafogli

Nel caso di offerta di gestioni di portafogli (in relazione alle quali la Banca agisce in qualità di *manufacturer*) viene effettuato il controllo di target market verificando se la linea di gestione rientri nel target market positivo oppure in quello negativo - una linea di gestione può essere offerta al di fuori del mercato di riferimento positivo soltanto in riferimento ai fattori di sostenibilità come di seguito indicato.

In riferimento agli obiettivi in materia di sostenibilità, la Banca offre soluzioni ESG standardizzate. Rientrano in particolare nel mercato di riferimento ESG positivo le linee che:

- a livello di strategia i) presentano un'aderenza di un minimo del 51% del sottostante ai criteri minimi adottati internamente dalla Banca per definire una linea di gestione come sostenibile e ii) considerano almeno una macro-famiglia di PAI;
- a livello di regolamentazione SFDR, presentano un'aderenza ai requisiti regolamentari (SFDR art 8).

Le linee di gestione che non presentano le caratteristiche di sostenibilità sopra indicate sono offerte al di fuori del target market ESG positivo (sono offerte in “target market ESG neutrale”).

Informativa relativa alle operazioni eseguite al di fuori del mercato di riferimento positivo

La Banca provvede a comunicare alla propria clientela l'esito di tutte le operazioni di investimento eseguite al di fuori del mercato di riferimento positivo dalla stessa definito, ove tale scostamento non sia giustificato da obiettivi di diversificazione o copertura del rischio secondo un approccio di portafoglio. In particolare, la Banca comunica:

- in regime di appropriatezza, all'interno dei moduli di raccolta ordini anche relativi all'operatività effettuata per via telematica dai clienti titolari del servizio “La mia Banca”, l'esito neutrale del controllo di target market in relazione a tutte le categorie previste da MiFID (nello specifico: situazione finanziaria; tolleranza al rischio; orizzonte temporale;

³ In base agli Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II “Per i prodotti che tengono conto dei fattori di sostenibilità, le imprese non sono tenute a individuare un mercato di riferimento negativo rispetto ai loro obiettivi legati alla sostenibilità”

obiettivi di investimento) incluse quelle relative agli obiettivi di sostenibilità.

- nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli, rispettivamente all'interno del verbale di consulenza e del modulo di raccolta ordini in uso per l'apertura di un mandato, l'esito neutrale dei controlli di target market relativi ai soli obiettivi di sostenibilità.

A11 | IL CODICE LEI O LEGAL ENTITY IDENTIFIER

Si informa che, con l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla Direttiva MiFID II, la Banca – al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti Autorità di vigilanza - è tenuta all'acquisizione di un ulteriore codice identificativo dei clienti (diversi dalle persone fisiche) (il c.d. *Legal Entity Identifier* o codice LEI) per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni. Detto codice, univoco a livello globale, viene rilasciato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. A tal proposito si segnala che:

- il Codice LEI può essere richiesto a InfoCamere per i soggetti residenti/società aventi sede legale in Italia;
- ulteriori informazioni in merito alle modalità con cui richiedere il proprio codice LEI possono essere reperite sul sito Internet di InfoCamere al seguente indirizzo: <https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action>;
- per i soggetti residenti all'estero si consiglia di fare riferimento per l'identificazione del codice LEI alla propria LOU di riferimento del Paese di residenza. È possibile ottenere maggiori informazioni al seguente indirizzo Internet <http://assets.isda.org/media/ca4eae54-23/49f53a82-pdf/>

Si evidenzia che, una volta ottenuto, il codice LEI deve essere rinnovato annualmente al fine di garantirne la validità nel tempo. Nel caso in cui InfoCamere, o la propria LOU di riferimento, a seconda dei casi, non dovesse rilasciare il codice LEI per mancanza dei requisiti soggettivi sarà necessario inoltrare, tempestivamente, l'informazione alla Banca.

A12 | IL CODICE IDENTIFICATIVO DELLE PERSONE FISICHE

Si informa che, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione previsti dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento MiFIR, la Banca è tenuta ad identificare i clienti, diversi da persone giuridiche, che operano in strumenti finanziari tramite un codice univoco applicabile a livello globale (di seguito, "codice identificativo MiFID").

Nello specifico la normativa richiamata stabilisce quali sono le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione del codice identificativo dei clienti persone fisiche e dei soggetti legittimati ad operare su un rapporto in forza di una delega, indicando che laddove sussistano diverse possibilità si dovrà utilizzare l'identificativo nazionale di priorità più alta.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione del codice identificativo MiFID e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Di seguito vengono indicate le informazioni anagrafiche necessarie per identificare i clienti a seconda della propria cittadinanza:

- **la sola cittadinanza italiana:** la Banca utilizzerà il codice fiscale, pertanto nessuna informazione aggiuntiva verrà richiesta, qualora sia già in possesso dell'informazione;
- **la sola cittadinanza in uno dei seguenti paesi:** Austria, Germania, Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo; la Banca determinerà il codice identificativo MiFID in base ad informazioni di cui già dispone nell'ambito delle ordinarie procedure di apertura dei rapporti utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi (data di nascita, nome e cognome del cliente), pertanto nessuna informazione aggiuntiva verrà richiesta;
- **la cittadinanza multipla o nei casi in cui non è possibile applicare i criteri sopra esposti:** la normativa prevede che il codice identificativo MiFID da comunicare, sia definito in base all'ordine di priorità di cui si riporta un estratto (art 6 e allegato II R.D.(UE) 2017/590).

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 e successive modifiche e/o integrazioni.

Allegato II R.D. 2017/590

Identificativi nazionali del cliente da utilizzare nelle segnalazioni delle operazioni per le persone fisiche

Codice alpha-2 dell'ISO3166-1	Nome del paese	1°identificativo in ordine di priorità	2°identificativo in ordine di priorità	3°identificativo in ordine di priorità
AT	Austria	CONCAT		
BE	Belgio	Numero nazionale belga (Numéro de registre national — Rijksregisternummer)	CONCAT	
BG	Bulgaria	Numero personale bulgaro	CONCAT	
CY	Cipro	Numero di passaporto nazionale	CONCAT	
CZ	Repubblica ceca	Numero di identificazione nazionale (Rodné číslo)	Numero di passaporto	CONCAT
DE	Germania	CONCAT		
DK	Danimarca	Codice d'identità personale codice di 10 caratteri alfanumerici GGMMAAXXXX	CONCAT	
EE	Estonia	Codice di identificazione personale estone (Isikukood)		
ES	Spagna	Numero di identificazione fiscale (Código de identificación fiscal)		
FI	Finlandia	Codice d'identità personale	CONCAT	
FR	Francia	CONCAT		
GB	Regno Unito	Numero di assicurazione nazionale britannico (UK National Insurance number)	CONCAT	
GR	Grecia	«10 DSS digit investor share»	CONCAT	
HR	Croazia	Numero di identificazione personale (OIB — Osobni identifikacijski broj)	CONCAT	
HU	Ungheria	CONCAT		
IE	Irlanda	CONCAT		
IS	Islanda	Codice d'identità personale (Kennitala)		
IT	Italia	Codice fiscale (Codice fiscale)		
LI	Liechtenstein	Numero di passaporto nazionale	Numero della carta d'identità nazionale	CONCAT
LT	Lituania	Codice personale (Asmens kodas)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
LU	Lussemburgo	CONCAT		
LV	Lettonia	Codice personale (Personas kods)	CONCAT	

MT	Malta	Numero di identificazione nazionale	Numero di passaporto nazionale	
NL	Paesi Bassi	Numero di passaporto nazionale	Numero della carta d'identità nazionale	CONCAT
NO	Norvegia	Identificativo personale a 11 cifre (Foedselsnummer)	CONCAT	
PL	Polonia	Numero di identificazione nazionale (PESEL)	Numero fiscale (Numer identyfikacji podatkowej)	
PT	Portogallo	Numero fiscale (Número de Identificação Fiscal)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
RO	Romania	Numero di identificazione nazionale (Cod Numeric Personal)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
SE	Svezia	Numero d'identità personale	CONCAT	
SI	Slovenia	Numero di identificazione personale (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT	
SK	Slovacchia	Numero personale (Rodné číslo)	Numero di passaporto nazionale	CONCAT
Tutti gli altri paesi		Numero di passaporto nazionale	CONCAT	

A13 | INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (in questo caso, da Deutsche Bank S.p.A.) da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto la "comunicazione informativa" conforme alle informazioni di cui alla presente sezione;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni del Regolamento Intermediari emanato dalla Consob;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza, come in precedenza definita. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento;
 - d) le eventuali preferenze di sostenibilità;
 e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b), c) e d) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare, il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, la documentazione d'offerta e gli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- se il cliente non ha comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

A14 | FACOLTÀ DI RECESSO DEL CLIENTE ENTRO IL TERMINE DI SETTE GIORNI NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari, negoziazione per conto proprio o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori dalla sede della Banca ovvero dalle proprie succursali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca presso la succursale cui fa riferimento; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente.

La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

La facoltà di recesso non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

A15 | OFFERTA FUORI SEDE E COLLABORAZIONI ORIZZONTALI

La Banca può prestare l'attività di distribuzione assicurativa avvalendosi anche di altri intermediari purché iscritti nelle Sezioni A), B), D) ed E) del Registro degli Intermediari assicurativi. Tali rapporti sono formalizzati in specifici accordi scritti ove sono contenuti i termini e le modalità della collaborazione di cui viene data evidenza al cliente nel modulo denominato "Allegato 4" che viene consegnato al cliente prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione o della conclusione di un contratto di assicurazione e ogni volta che il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.

B. Informativa sui rischi generali e sulle tipologie di prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

1. Con il termine “prodotto finanziario” si intendono sia gli *strumenti finanziari* (azioni, obbligazioni, titoli di stato, certificates, etc.) che *ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*. Per ulteriore dettaglio si veda la Parte B “Descrizione delle caratteristiche generali dei prodotti finanziari”.
 2. Prima di effettuare un investimento in prodotti finanziari, l'investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Come riportato più sopra, prima di consigliare al cliente un'operazione, l'intermediario deve valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, ossia:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio);
 - b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento (inclusa la sua capacità di sostenere le perdite);
 - c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Nel caso di operazione non preceduta da consulenza, la Banca verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il prodotto finanziario comporta.

B1 | I RISCHI GENERALI NEGLI INVESTIMENTI IN PRODOTTI FINANZIARI

L'investimento in un prodotto finanziario può comportare una serie di rischi. I principali sono i seguenti:

- 1) la variabilità del prezzo del prodotto finanziario;
 - 2) il suo grado di liquidità;
 - 3) la divisa in cui è denominato;
 - 4) gli altri fattori fonte di rischi generali;
 - 5) fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli.

1|La variabilità del prezzo

Il prezzo di un prodotto finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il *rischio specifico* ed il *rischio generico* (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.2) e può essere diminuito sostanzialmente, attraverso la suddivisione del proprio portafoglio di investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

1.2 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

I prezzi dei titoli di capitale (ad esempio, le azioni) riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Uno dei maggiori rischi in capo all'azionista è l'insolvenza dell'emittente. Infatti, in caso di insolvenza della società emittente, generalmente l'azionista subisce la perdita integrale dell'investimento.

Con riferimento ai titoli di debito (ad esempio, le obbligazioni), il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

In altri termini, quanto più un investitore ritiene che un emittente sia rischioso, tanto maggiore sarà il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore per convincerlo a finanziarlo.

Quindi, per valutare l'appetibilità del tasso d'interesse pagato da un titolo di debito si deve tenere anche in considerazione il rischio che si assume investendo in esso.

In linea di massima, il tasso di interesse pagato da un titolo emesso da una società relativamente rischiosa dovrà essere, a parità di altre condizioni, più alto del tasso pagato da emittenti il cui rischio è considerato più basso.

1.3 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno. L'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato rende relativamente meno conveniente detenere il titolo suddetto rispetto a titoli di tipo simile disponibili in emissione sul mercato e, quindi, ne determina una riduzione del prezzo, che in questo esempio sarà pari a circa il 9%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'opportunità del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.4 Il rischio paese

Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un determinato Paese, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare una diminuzione del valore del titolo. In caso di insolvenza dell'emittente il cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.

1.5 L'effetto della diversificazione sul rischio degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di *diversificazione* a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di fondi comuni d'investimento, azioni di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) o Exchange Traded Funds (ETF), che sinteticamente vengono definiti con l'acronimo *OICR*, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai prospetti e dai regolamenti nei programmi di investimento adottati, limitando la concentrazione dell'investimento su singoli emittenti entro limiti prestabiliti da una precisa regolamentazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono esclusivamente o principalmente in azioni, o solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in paesi emergenti).

1.6 Le procedure di risoluzione delle crisi bancarie ed il *bail-in*

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"). Il recepimento delle nuove regole ha creato un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento. Dette norme sono infatti finalizzate, principalmente, a consentire una gestione ordinata delle crisi del settore bancaria e finanziario attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi su tutti i contribuenti. Infatti, di regola, i sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che: i) siano stati applicati gli strumenti di risoluzione riassunti sinteticamente nel presente paragrafo e ii) qualora sussistano i presupposti previsti, a livello europeo, dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il decreto legislativo n. 180/2015 ("Decreto 180") prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario (vale a dire, sostanzialmente, quando vi sono le condizioni per il dissesto o il rischio di dissesto), Banca d'Italia, quale Autorità di risoluzione, disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, emessi dall'intermediario in crisi, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dello stesso;
- b) l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa dello stesso, quando la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

La riduzione o la conversione di cui alla lettera a) è disposta rispettando la gerarchia degli strumenti finanziari la cui logica prevede che chi investe in strumenti più rischiosi sostenga, prima degli altri, le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel dettaglio detta gerarchia è la seguente:

- 1) il capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1), ivi incluse le azioni;
- 2) il capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1);
- 3) il capitale di Classe 2, ivi incluse le obbligazioni subordinate.

La disciplina in commento trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Fra le misure di risoluzione indicate alla lettera b) rientra, invece, il c.d. *bail-in* (letteralmente salvataggio interno), che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Le disposizioni in materia di *bail-in* sono applicabili dallo scorso 1° gennaio 2016.

Inoltre, e con riferimento ai creditori, il Decreto 180 dispone che «sono soggette a *bail-in* tutte le passività», ivi inclusi i certificati e le obbligazioni non subordinate, fatta eccezione per le obbligazioni bancarie garantite e, anche se non rientranti tra gli strumenti finanziari, i depositi bancari protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Sono, pertanto, espressamente esclusi dal *bail-in* i depositi bancari di importo sino a 100.000 euro, mentre sono soggetti al *bail-in* i contratti derivati.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia), è assorbito, in primo luogo, da azionisti e creditori secondo la gerarchia sopra indicata e poi dalle altre passività. In particolare, l'ordine di priorità con il quale verranno sottoposti alla procedura di *bail-in* gli strumenti finanziari emessi dall'intermediario in stato di crisi è il seguente:

- 1) azioni e altri strumenti di capitale;
- 2) titoli subordinati;
- 3) obbligazioni non subordinate e altre passività ammissibili.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione sopra descritti, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala - in particolare - il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Tra le misure di risoluzione dell'intermediario di cui dispone Banca d'Italia figura, inoltre, la cessione di beni e rapporti giuridici dell'intermediario a un soggetto terzo (ivi inclusi il c.d. ente-ponte o la società veicolo per la gestione delle attività), che può essere applicata anche assieme al *bail-in*, e comporta la sostituzione dell'originario debitore (i.e. la società emittente dello strumento finanziario) con un nuovo soggetto giuridico, senza necessità di consenso da parte del sottoscrittore dello strumento finanziario.

Per ulteriori informazioni si rinvia al documento intitolato "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie" predisposto da Banca d'Italia e scaricabile dal sito:

<http://www.bancaditalia.it/media/notizia/che-cosa-cambia-nella-gestione-delle-crisi-bancarie>.

2 | La liquidabilità

Un prodotto finanziario è considerato liquido quando può essere trasformato in liquidità:

- immediatamente o comunque entro un lasso di tempo ragionevole, senza ostacoli limitazioni allo smobilizzo;
- a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Più in dettaglio, per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

La liquidità di uno strumento comunque dipende da una serie di fattori, non tutti connessi a caratteristiche intrinseche del medesimo. Quando si valuta la liquidità di uno strumento, infatti, è necessario tenere in considerazione anche elementi fattuali esterni, non correlati alle peculiarità dello stesso.

Ciò detto, la liquidità può dipendere anche dal fatto che esista o meno un mercato in cui lo strumento finanziario è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i prodotti finanziari trattati su mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione sono più liquidi dei prodotti finanziari non trattati su queste sedi di esecuzione.

Questo perché la domanda e l'offerta di prodotti finanziari viene convogliata in gran parte su tali mercati e, quindi, i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Tuttavia, la condizione di liquidità non è assicurata di diritto dalla quotazione del titolo.

Altre tipologie di prodotti sono considerati liquidi per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate.

Ad esempio, per i fondi comuni di investimento aperti e le obbligazioni per le quali l'emittente - o un soggetto diverso dall'emittente, definito all'interno del prospetto - assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite. Diversamente da tali casi, per i prodotti definiti "illiquidi" l'investitore potrebbe incontrare difficoltà di liquidare il prodotto in tempi ragionevoli e/o la possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

Per mitigare l'impatto di queste problematiche nei confronti degli investitori, ed al fine di consentire una migliore valutazione degli stessi la Banca ha previsto che per questi prodotti sia predisposta una *scheda prodotto* con informazioni su:

- il cosiddetto *fair value* (valore corretto) del prodotto, ossia il valore che assumerebbe il prodotto se fosse normalmente negoziato su un mercato liquido o se fosse valutato con metodologie oggettive, riconosciute e diffuse. In particolare, per i prodotti in fase di collocamento, nella scheda prodotto dovrebbe essere effettuato il cosiddetto *unbundling*, ossia la scomposizione delle eventuali commissioni di distribuzione e del valore della componente derivativa, per i prodotti che la prevedono (come le obbligazioni strutturate e i certificati - si veda oltre);
- confronti con prodotti simili o sostituibili con quello oggetto della scheda, ma liquidi e a basso rischio;
- analisi di scenario, sul possibile andamento dell'investimento, basati su simulazioni effettuate con metodi oggettivi.

Più in generale, queste integrazioni del corredo informativo di un prodotto possono essere utili anche per valutare prodotti liquidi, in particolare se "strutturati".

3|Ladivisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la *variabilità* del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di altri paesi, possono essere altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento. Inoltre, qualora lo strumento sia denominato in una valuta cosiddetta "non forte" (diversa, quindi, da EUR, USD, CAD, AUD, CHF, JPY, GBP) da un punto di vista di rischiosità dello strumento sarà attribuito un valore più alto di una unità rispetto allo stesso strumento denominato in valuta "forte".

4 | Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Nel valutare la congruità delle commissioni del servizio gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. La Banca ha comunque previsto controlli specifici a presidio di talerischio.

4.2 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.3 Rischi operativi

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.4 Rischio di inflazione

L'inflazione indica una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel tempo e una diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il rendimento reale di un investimento, ossia il rendimento al netto della diminuzione del potere d'acquisto della moneta intervenuta nel corso del periodo di investimento, può essere negativo. Anche nei casi in cui l'investimento prevede una garanzia o protezione del capitale totale o parziale, o una protezione condizionata del capitale stesso, l'investimento può essere esposto all'effetto dell'inflazione nel tempo.

5 | Fattori specifici di rischio per il servizio di gestione di portafogli

La rischiosità di un mandato di gestione di portafogli è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore, in base all'andamento ed all'evoluzione dei mercati finanziari.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati, obbligatoriamente, nell'apposito contratto scritto, insieme al grado di rischio della linea di gestione prescelta.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso la Banca sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di prodotti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

5.1 I prodotti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di prodotti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda ai paragrafi precedenti sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità dei singoli prodotti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in prodotti a minore volatilità, avrà un livello di rischio contenuto; al contrario, ove la percentuale prevista in investimenti a minore volatilità prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà tendenzialmente e più elevata.

Si rammenta, infine, che essendo il servizio di gestione di portafogli prestato - per legge - da un intermediario dotato di specifiche competenze professionali, chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo - nell'interesse del cliente medesimo - della conformità degli investimenti al mandato di gestione ricevuto, è espressamente previsto che le singole linee di gestione possano, a discrezione del soggetto gestore, comportare l'investimento in prodotti complessi.

5.2 La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che, per molti investitori, deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura quante volte la Banca (il gestore) può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. La Banca può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando prodotti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite, al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi dei prodotti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi dei prodotti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

5.3 Le procedure di risoluzione delle crisi bancarie, il *bail-in* ed i riflessi sul servizio di gestione di portafogli

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 1.6 relativamente ai rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari emessi da banche e dagli altri soggetti a cui risulta applicabile la normativa introdotta dal Decreto 180 e cioè ai rischi conseguenti all'assoggettamento a procedure di risoluzione delle crisi bancarie ed al *bail-in*, si evidenzia quanto segue. Qualora, nell'ambito del mandato ricevuto, il soggetto gestore esegua - in via autonoma o su espressa richiesta del cliente - ordini di acquisto di strumenti finanziari emessi da una banca o da altro soggetto a cui risulta applicabile la disciplina di cui al Decreto 180, il fatto che l'acquisto sia stato disposto nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli non esenta il cliente dai rischi e dalle conseguenze derivanti dall'applicazione al soggetto emittente lo strumento delle disposizioni inerenti le procedure di risoluzione delle crisi bancarie, tra cui anche il *bail-in*.

Ciò precisato, pertanto, si rinvia all'attenta lettura dell'informativa resa nel paragrafo 1.6 nonché al documento intitolato "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie" predisposto da Banca d'Italia e scaricabile dal sito <http://www.bancaditalia.it/media/notizia/che-cosa-cambia-nella-gestione-delle-crisi-bancarie>.

B2 | DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI PRODOTTI TRATTATI DALLA BANCA E DEI RISCHI AD ESSI COLLEGATI

Per tutte le operazioni di acquisto e sottoscrizione, la Banca fornisce al cliente i Prospetti Informativi, le Note di Sintesi e/o apposite Schede Prodotto con l'indicazione delle principali caratteristiche del prodotto oggetto dell'ordine.

1 | Obbligazioni, titoli di stato e titoli di debito in generale

Quando un investitore acquista una obbligazione, in sostanza, sta prestando denaro al soggetto che la emette, che può essere una società, una banca, lo Stato o altri soggetti della pubblica amministrazione, un ente sovranazionale o altro ancora. Il soggetto che riceve questo prestito ha quindi l'obbligo di restituirlo.

Le obbligazioni comportano i seguenti rischi per l'investitore:

- il rischio di perdita totale o parziale del capitale versato, nel caso l'emittente diventi del tutto o in parte insolvente;
- il rischio che gli interessi pattuiti (le cosiddette cedole) non siano pagate o siano pagate in misura inferiore a quanto previsto;
- il rischio, nel caso si voglia rivendere il titolo prima della sua scadenza, di percepire un prezzo inferiore a quello pagato per il suo acquisto. Questa eventualità dipende poi da diversi fattori, principalmente il rischio emittente (si veda il punto 1.2 sopra) in quanto il mercato ritiene che la probabilità di insolvenza per quel certo emittente siano più o meno alte, ed il rischio di interesse (sia veda il punto 1.3 sopra).

È quindi fondamentale, nell'acquisto di una obbligazione, considerare il livello di affidabilità e solvibilità di chi la emette. Per gli emittenti di dimensioni significative e per gli stati, il livello di affidabilità viene rappresentato principalmente dal rating, ossia da un giudizio espresso da agenzie specializzate ed indipendenti (ad esempio, Moody's e Standard & Poors), che svolgono specificamente questa attività di valutazione.

Esistono altresì alcune categorie particolari di obbligazioni rappresentate da:

Obbligazioni convertibili: queste obbligazioni conferiscono al possessore il diritto, esercitabile a determinate scadenze, di trasformare le proprie obbligazioni in azioni. Il cliente potrà quindi decidere, ad una certa data o in un certo periodo, se convertire i titoli obbligazionari in azioni, assumendo lo status di socio, oppure attendere la scadenza del titolo ed ottenere la restituzione del credito;

Obbligazioni rimborsabili in azioni: a differenza della categoria precedente, le obbligazioni rimborsabili in azioni non

conferiscono alcuna scelta al loro possessore, in quanto quest'ultimo diventa azionista della società al termine previsto. Queste obbligazioni sono dunque rimborsabili a discrezione dell'emittente, esclusivamente sotto forma di azioni e il loro titolare conserva la qualità di obbligazionario fino alla scadenza dell'obbligazione.

Obbligazioni strutturate: queste obbligazioni legano il rendimento offerto all'evoluzione di alcuni parametri di mercato quali, a titolo esemplificativo, gli indici azionari, i tassi di cambio o l'andamento dei tassi di interesse. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo n. 7.

Obbligazioni subordinate: appartengono a questa categoria le obbligazioni il cui rimborso, nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente ovvero in presenza di situazioni assimilabili o in presenza di altre situazioni previste dal regolamento dell'emissione, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le obbligazioni ordinarie. Si tratta di titoli con rischi più elevati rispetto a quello delle obbligazioni ordinarie e pertanto sono caratterizzate da un maggior rendimento. Sono generalmente emesse da banche e compagnie di assicurazione, ma possono essere emesse anche da altri emittenti. Le obbligazioni subordinate emesse da banche presentano, inoltre, il rischio di essere azzerate o convertite in azioni a seguito dell'applicazione del *bail-in* da parte dell'Autorità di risoluzione. In merito, si veda l'informativa ai sensi della comunicazione Consob n. 0090430 del 24-11-2015 sul rischio connesso all'utilizzo del *bail-in* e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Bank Recovery and Resolution (BRRD) di cui al successivo par. 10.

L'emittente gode, comunque, di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto degli elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose e non si esauriscono negli esempi sopra riportati.

2 | Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio o, comunque, convertibili in capitale di rischio

Quando un investitore acquista una azione di una società, non sta prestando denaro con obbligo di restituzione ma sta conferendo il cosiddetto *capitale di rischio*.

In altri termini, diventa azionista e partecipa alle sorti della società, assumendo il rischio di impresa.

Se i risultati della società saranno buoni, otterrà una parte degli utili e la rivalutazione del proprio investimento, se la società consegnerà risultati negativi, non riceverà utili e subirà delle perdite in conto capitale.

È quindi fondamentale, prima di investire in azioni, conoscere la società che le emette e le sue prospettive future. I rischi nell'investimento in azioni sono quindi:

- quello di non percepire alcuna remunerazione del proprio investimento, se la società non realizza utili oppure li realizza ma decide di non distribuirli;
- nel momento in cui si voglia rivendere l'azione, quello di non percepire lo stesso importo che si è versato per acquistarla a seguito del deprezzamento del valore dell'azione;
- la perdita totale dell'investimento iniziale, se la società fallisce o diventa insolvente.

3 | Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento, SICAV)

Come accennato in precedenza, questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori in diverse tipologie di titoli, previsti nei prospetti e nei regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con questi prodotti, anche versando un importo contenuto, si riesce a diversificare il proprio investimento su un numero sufficientemente elevato di titoli/emittenti.

In questo modo, come si è accennato al par. 1.4, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più prodotti finanziari.

Nei fondi comuni aperti, inoltre, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le

quote del fondo sulla base del valore patrimoniale netto (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota, detto “NAV - Net Asset Value”.

Questo valore viene determinato con una metodologia oggettiva, dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Queste tipologie di strumenti finanziari presentano quindi principalmente il rischio di variazione del prezzo della quota e, di conseguenza, una rischiosità diversa a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari in cui prevedono di investire. Ad esempio, i fondi che investono solo in titoli obbligazionari a breve termine sono tendenzialmente meno volatili di fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in azioni, oppure alcuni fondi possono investire su valori espressi in determinate divise diverse dall'euro, e quindi incorporare un rischio di cambio, oppure essere esposti verso società operanti in un particolare settore.

È necessario quindi verificare qual è la politica di investimento del fondo che si sta acquistando tramite il prospetto informativo, facendosi assistere dal proprio intermediario ed evitare di acquistare fondi di cui non si comprende la politica di investimento.

In particolare, alcuni fondi basano la propria strategia di investimento su strumenti finanziari derivati, oppure su algoritmi complessi basati su tecniche matematiche, statistiche o altre metodologie di analisi e previsione, per cui conoscere semplicemente verso quali mercati o verso quali tipologie di titoli sono esposti, non è un indicatore sufficiente del loro presumibile comportamento in termini di andamento del valore dell'investimento.

Infine, per valutare l'investimento in un OICR è importante conoscere il livello di costi totali che vengono sopportati, non solo quelli relativi alle eventuali commissioni di sottoscrizione e/o di liquidazione, ma anche le *commissioni di gestione* che vengono pagate al gestore del fondo nel continuo. Oltre a ciò, per valutare in modo ancora più ampio il costo del fondo, nei prospetti è previsto che venga esplicitato l'indicatore di *Total Expense Ratio* (rappresentato spesso dalla sigla *TER*), che somma tutte le componenti più significative di costo.

4 | Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono di norma caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.1 I future

I *future* sono strumenti derivati costituiti da un contratto a termine standardizzato, relativo ad un'operazione di acquisto/vendita di merce o attività finanziaria (sottostante) in data futura (future), ad un prezzo fissato nel momento della stipula del contratto. Le controparti che sottoscrivono un future si impegnano a scambiarsi, in data prefissata e ad un prezzo (futures price) definito dal contratto, l'ammontare di strumenti finanziari o di uno specifico bene reale sottostante al contratto, il cui prezzo si forma sul relativo mercato. Un aumento del prezzo del future genera profitti per chi assume una posizione lunga e perdite per chi assume una posizione corta.

Per effettuare un'operazione su *future* l'investitore deve conferire solo un “margine iniziale” ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore nominale dei contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”.

Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente molto più elevato sui fondi depositati a margine presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Non solo; nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi

ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

4.2 Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene o di un titolo (definito *sottostante*) ad un prezzo prefissato (detto *strike price* o prezzo di esercizio):

- entro una certa data (*scadenza o maturity*), nel qual caso si parla di opzione *americana*;
- ad una certa data, nel qual caso si parla di opzione *europea*.

Anche le operazioni in *opzioni* comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti in questione.

L'acquisto di un'opzione

Nel caso di acquisto di una opzione, la probabilità che la stessa giunga a scadenza senza alcun valore è elevato. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale, oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole sia remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta.

Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.3 Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare ulteriori elementi, di seguito descritti.

4.3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.

Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

4.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *Circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non essere rispettate quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo, mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo dell'attività sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

4.3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati, può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.4.1 I contratti di swap

Lo swap è un contratto derivato OTC (over-the-counter), cioè non standardizzato e non trattato sulle piazze finanziarie. In generale, per swap si intende "scambio" di capitali e/o flussi di interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. In sostanza, due parti decidono di scambiarsi flussi di cassa (cash flow); questi flussi possono essere rappresentati da cambi, tassi di interesse, prezzi di merci e combinazioni tra questi.

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio.

Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4.4.2. I contratti FX forward

I contratti *FX forward* sono contratti in forza dei quali due controparti stabiliscono il tasso di cambio al quale acquisteranno o venderanno una certa valuta ad una data futura.

Tali contratti, come i contratti swap, sono contratti derivati OTC (*over-the-counter*) cioè contratti non standardizzati e non trattati sulle piazze finanziarie.

Questo tipo di contratti comporta un elevato grado di rischio, innanzitutto di liquidità, dal momento che per essi non esiste un mercato secondario ufficiale e che l'elevata personalizzazione degli accordi (a differenza dei contratti spot e future) può rendere particolarmente disagevole trovare una controparte interessata a subentrare nella posizione contrattuale. Pertanto, potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Inoltre, tali contratti sono esposti per definizione al rischio che il tasso di cambio si muova in modo sfavorevole per l'acquirente di questo strumento. In particolare, qualora le parti abbiano fissato un determinato tasso di cambio ad una certa data, ad esempio per l'acquisto di valuta X contro la valuta Y, colui che ha acquistato la valuta X realizzerà un guadagno se, alla data di scadenza, la valuta X si è apprezzata rispetto alla valuta Y. Viceversa, subirà una perdita. In caso di vendita di valuta X contro la valuta Y, si realizzerà un guadagno nel caso in cui la valuta X si sia deprezzata sulla valuta Y, e una perdita in caso contrario. Ai fini di una maggiore comprensibilità del prodotto, si forniscono di seguito alcuni esempi esplicativi:

- Comprati 100 USD a un tasso di cambio dell'1.05 a 1 mese:
 - Se 1.00 (USD apprezzato): guadagno
 - Se 1.10 (USD deprezzato): perdita
- Venduti 100 USD a un tasso di cambio dell'1.05 a 1 mese:
 - Se 1.00 (USD apprezzato): perdita
 - Se 1.10 (USD deprezzato): guadagno
- Comprati 100 EUR a un tasso di cambio dell'1.05 a 1 mese:
 - Se 1.00 (EUR deprezzato): perdita
 - Se 1.10 (EUR apprezzato): guadagno
- Venduti 100 EUR a un tasso di cambio dell'1.05 a 1 mese:
 - Se 1.00 (EUR deprezzato): guadagno
 - Se 1.10 (EUR apprezzato): perdita

Questi contratti presentano, infine, un elevato rischio di controparte dovuto anche al fatto che le transazioni potrebbero svolgersi senza che il cliente abbia la possibilità di conoscere preventivamente e valutare la solvibilità della propria controparte.

5 | Informazioni sulle pratiche di vendita abbinata

MiFID II e IDD impongono agli intermediari/distributori di fornire ai clienti informazioni specifiche in merito alle pratiche di vendita abbinata.

In particolare, poi, la nuova disciplina introdotta da MiFID II prevede che, nel caso in cui un servizio di investimento sia offerto insieme ad un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli intermediari informino il cliente:

- sulla possibilità di acquistare i diversi componenti separatamente;
- sui costi e gli oneri di ciascun componente; e, se del caso,
- sui diversi elementi dell'accordo o pacchetto e sul modo in cui la loro composizione modifica i rischi (solo laddove il cliente sia un cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla vendita abbinata dei prodotti o dei servizi siano verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente).

Similmente anche la nuova disciplina introdotta da IDD prevede espressamente che:

- se un prodotto assicurativo è proposto insieme ad un prodotto o servizio accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore debba informare il cliente circa l'eventuale possibilità di acquistare separatamente le diverse componenti e, in caso affermativo, fornisca una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto come pure giustifichi i costi e gli oneri di ciascuna componente; e
- se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto ad un bene o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente sono, però, fatti salvi i casi in cui il prodotto assicurativo è accessorio rispetto ad un servizio o attività di investimento come definiti all'art. 4, paragrafo 1, punto 2) della Direttiva 2014/65/UE, ad un contratto di credito come definito all'art. 4, punto 3) della Direttiva 2014/17/UE o ad un conto di pagamento come definito dall'art. 2, punto 3), della Direttiva 2014/92/UE.

Inoltre, è previsto che, quando raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurino che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.

Nella tabella sotto allegata sono illustrati i casi di vendita abbinata e vengono puntualmente descritti i singoli servizi e/o prodotti che compongono l'abbinamento.

Si evidenzia, in ogni caso, che le vendite abbinate sotto descritte non danno mai luogo ad un aumento dei costi complessivi applicati al cliente e si rinvia alla singola documentazione d'offerta [i.e.: i) Allegato Condizioni Economiche per quanto riguarda il Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, il Contratto di Gestione di Portafogli e il Contratto di Consulenza Avanzata in materia di strumenti finanziari; ii) Documento di Sintesi per quanto riguarda il Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e il Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento, iii) KIID e/o DIP e/o al Fascicolo Informativo per quanto riguarda i prodotti assicurativi ramo Vita o Danni e iv) il KID o KIID per quanto riguarda gli OICR] per avere un puntuale e completo quadro informativo in merito ai costi applicati /applicabili ai singoli servizi/prodotti.

Vendita Abbinata	Descrizione abbinamento	Opzione acquisto separato delle singole componenti	Rischio singolo prodotto/servizio	Canale/Rete di vendita
Vendita abbinata dei Servizi di investimento e della prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa prestati dalla Banca	Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Il contratto prevede che i servizi di investimento di Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti siano venduti in forma abbinata tra loro.	Non è possibile acquistare separatamente uno solo dei servizi indicati. E' possibile invece non utilizzare uno o più servizi tra quelli acquistati in forma abbinata.	N/A	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank
Vendita abbinata dei Servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa prestati dalla Banca unitamente al Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari nonché al Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento	Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento. Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che i servizi di investimento di Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti siano venduti in forma abbinata anche al Servizio di Custodia e amministrazione di strumenti finanziari, qualora si intenda operare in titoli, nonché al conto corrente ordinario.	Non è possibile acquistare separatamente uno solo dei servizi indicati, qualora si intenda operare in titoli.	L'abbinamento dei tre contratti in oggetto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di bail in meglio descritto al punto 1.6 del presente documento.	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank
Vendita abbinata dei Servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa prestati dalla Banca unitamente al Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento	Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento. Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che i servizi di investimento di Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti siano venduti in forma abbinata anche al conto corrente, qualora si intenda operare in OICR o prodotti di investimento assicurativi.	Non è possibile acquistare separatamente uno solo dei servizi indicati, qualora si intenda operare in OICR o prodotti di investimento assicurativi.	L'abbinamento dei tre contratti in oggetto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di bail in meglio descritto al punto 1.6 del presente documento.	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank
Vendita abbinata del Servizio di Gestione di Portafogli con il Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento	Norme che regolano il Servizio di Gestione di Portafogli e Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento. Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che il servizio di gestione di portafogli sia venduto in forma abbinata anche al conto corrente ordinario.	Non è possibile acquistare separatamente uno solo dei servizi indicati qualora si intenda sottoscrivere servizi di gestione di portafoglio.	L'abbinamento dei due contratti in oggetto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di bail in meglio descritto al punto 1.6 del presente documento.	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank

Vendita Abbinata	Descrizione abbinamento	Opzione acquisto separato delle singole componenti	Rischio singolo prodotto/servizio	Canale/Rete di vendita
Vendita abbinata dei Servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa prestati dalla Banca unitamente al Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari nonché al Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento e al Servizio di Consulenza Avanzata in materia di strumenti finanziari.	Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento e Contratto per la prestazione del Servizio di Consulenza Avanzata in materia di strumenti finanziari. Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che il Servizio di Consulenza Avanzata in materia di strumenti finanziari non possa essere venduto se non in forma abbinata ai servizi di investimento di Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti siano venduti in forma abbinata anche al Servizio di Custodia e amministrazione di strumenti finanziari nonché al conto corrente ordinario.	Non è possibile acquistare separatamente il Servizio di Consulenza Avanzata in strumenti finanziari rispetto agli altri servizi indicati i quali, invece, risultano venduti in forma abbinata come da indicazioni della presente tabella.	L'abbinamento dei due contratti in oggetto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di bail in meglio descritto al punto 1.6 del presente documento.	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank
Vendita abbinata dei prodotti assicurativi rami Vita e/o Danni insieme al Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento.	Contratto Quadro del Conto Corrente dei Servizi aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento e Contratti di Assicurazione Rami Vita e/o Danni. Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che i contratti di assicurazione Vita e/o Danni non possano essere venduti se non in forma abbinata al Contratto di Conto Corrente ordinario.	Non è possibile acquistare separatamente uno solo dei servizi indicati qualora si intenda sottoscrivere prodotti assicurativi rami Vita e/o Danni.	L'abbinamento dei due contratti in oggetto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di bail in meglio descritto al punto 1.6 del presente documento.	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank
Vendita abbinata dei prodotti assicurativi rami Vita e/o Danni insieme a prodotti di finanziamento.	Per i Canali/reti di vendita indicati nell'apposita colonna affianco è previsto che alcune tipologie di contratti di assicurazione Vita e/o Danni non possano essere venduti se non in forma abbinata a prodotti di finanziamento siano essi nella forma del finanziamento finalizzato e non finalizzato che mutui.	E' sempre possibile acquistare il finanziamento senza l'abbinamento con il prodotto assicurativo.	N/A	DB S.p.A. - IPB Italy Bank for Entrepreneurs & IPB Italy Premium Bank

Vendita Abbinata	Descrizione abbinamento	Opzione acquisto separato delle singole componenti	Rischio singolo prodotto/servizio	Canale/Rete di vendita
Vendita abbinata di uno strumento finanziario rientrante nella classificazione UCITS con il prodotto bancario denominato "DB Time Depo".	L'abbinamento della sottoscrizione (contestuale o successiva) - nel periodo di promozione del prodotto "DB Time Depo" - anche di uno degli strumenti finanziari indicati nel Foglio Informativo del prodotto "DB Time Depo" consente di usufruire di un tasso di remunerazione agevolato su quest'ultimo prodotto per un periodo di tempo predeterminato (cfr. Foglio Informativo).	Non è possibile sottoscrivere separatamente uno degli strumenti finanziari indicati nel Foglio Informativo del prodotto bancario denominato "DB Time Depo" e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" e vedersi riconosciuto, su quest'ultimo, il tasso promozionale indicato nel relativo Foglio Informativo. E', invece, possibile acquistare separatamente detti strumenti finanziari e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" ma, in tal caso, saranno applicate le condizioni economiche contenute nella rispettiva documentazione informativa precontrattuale.	L'abbinamento descritto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di <i>bail in</i> meglio descritto al punto 1.6 del presente documento e ai rischi legati alla sottoscrizione degli strumenti finanziari descritti nella documentazione d'offerta degli stessi.	DB S.p.A. – PB Italy (WM, PB R&A)
Vendita abbinata di un prodotto di investimento assicurativo con il prodotto bancario denominato "DB Time Depo".	L'abbinamento della sottoscrizione (contestuale o successiva) - nel periodo di promozione del prodotto "DB Time Depo" - anche di un prodotto di investimento assicurativo tra quelli indicati nel Foglio Informativo del prodotto "DB Time Depo" consente di usufruire di un tasso di remunerazione agevolato su quest'ultimo prodotto per un periodo di tempo predeterminato (cfr. Foglio Informativo).	Non è possibile sottoscrivere separatamente un prodotto di investimento assicurativo tra quelli indicati nel Foglio Informativo del prodotto denominato "DB Time Depo" e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" e vedersi riconosciuto, su quest'ultimo, il tasso promozionale indicato nel relativo Foglio Informativo. E', invece, possibile acquistare separatamente detti prodotti assicurativi di investimento e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" ma, in tal caso, saranno applicate le condizioni economiche contenute nella rispettiva documentazione informativa precontrattuale.	L'abbinamento descritto può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di <i>bail in</i> meglio descritto al punto 1.6 del presente documento e ai rischi legati alla sottoscrizione dei prodotti di investimento assicurativo descritti nella documentazione d'offerta degli stessi.	DB S.p.A. – PB Italy (WM, PB R&A)
Vendita abbinata del Servizio di Investimento di Gestione di Portafogli con il prodotto bancario denominato "DB Time Depo".	L'abbinamento della sottoscrizione (contestuale o successiva) - nel periodo di promozione del prodotto "DB Time Depo" - anche del Servizio di Investimento di Gestione di Portafogli consente di usufruire di un tasso di remunerazione agevolato sul prodotto "DB Time Depo" per un periodo di tempo predeterminato (cfr. Foglio Informativo).	Non è possibile sottoscrivere separatamente il Servizio di Gestione di Portafogli e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" e vedersi riconosciuto, su quest'ultimo, il tasso promozionale indicato nel relativo Foglio Informativo. E', invece, possibile acquistare separatamente detto Servizio e il prodotto bancario denominato "DB Time Depo" ma, in tal caso, saranno applicate le condizioni economiche contenute nella rispettiva documentazione informativa precontrattuale.	L'abbinamento del Servizio di Gestione di Portafogli e del prodotto bancario "DB Time Depo" può dar luogo all'esposizione del cliente al rischio di <i>bail in</i> meglio descritto al punto 1.6 del presente documento e ai rischi legati alla sottoscrizione del Servizio di Gestione di Portafogli descritti nella documentazione d'offerta dello stesso.	DB S.p.A. – PB Italy (WM, PB R&A)

6|Prodotti di investimento assicurativi (Tradizionali, Unit Linked, Multiramo, Index Linked e contratti di capitalizzazione)

Le imprese di assicurazione possono emettere prodotti di investimento assicurativi, che ricadono nelle seguenti tipologie:

- **Polizze Tradizionali:** sono prodotti assicurativi per i quali le prestazioni sono collegate ad una gestione separata, ovvero un insieme di attività finanziarie gestite dalla Compagnia di assicurazione in un veicolo ad hoc e valorizzati al prezzo a cui sono stati inizialmente acquistati (è il cosiddetto criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Si tratta di prodotti assicurativi in cui è presente una forma di garanzia contrattuale.
- **Polizze Unit Linked.** Quando un cliente sottoscrive una di queste polizze, la compagnia di assicurazione utilizza il premio versato per acquistare quote di OICR (fondi o SICAV).
L'investimento in questi prodotti presenta quindi, di partenza, caratteristiche molto simili all'investimento in OICR, con i relativi rischi ed aspetti di potenziale complessità nelle loro strategie di investimento.
La compagnia può, inoltre, prevedere clausole aggiuntive che possono portare ad una sostanziale differenziazione delle caratteristiche del prodotto rispetto agli OICR sottostanti, ossia, a titolo di esempio:
 - garanzie di vario tipo (restituzione del capitale a scadenza, rendimenti minimi, ecc.), oppure
 - vincoli al riscatto prima di un determinato termine; o ancora
 - la compagnia può prevedere che la composizione degli OICR all'interno della polizza sia variabile, attuando una certa strategia di diversificazione o scelte di investimento fra i vari OICR al fine di ottenere determinati risultati in termini di rendimenti o di limitazione dei rischi assunti. Queste strategie di gestione possono essere anche molto complesse e determinare un profilo dell'investimento molto diverso da quello nell'investimento diretto e "statico" negli OICR sottostanti.
 Per valutare i costi complessivi del prodotto, derivante sia dai costi di gestione degli OICR che dai costi ulteriori di gestione della compagnia assicurativa, è utile fare riferimento al Total Expense Ratio (TER), che deve essere presente nel prospetto.
- **Polizze Multiramo:** si tratta di prodotti nei quali il premio versato può essere investito in parte in gestione separata (come per le polizze tradizionali) e in parte in quote di OICR (come per le polizze Unit Linked); in tal modo è possibile ottimizzare l'allocazione del portafoglio coniugando la garanzia su una parte del capitale investito e opportunità di rendimento sui mercati finanziari.
- **Polizze Index Linked.** In questo tipo di prodotti, il rendimento è collegato ad un determinato valore di riferimento, solitamente un indice di mercato, un insieme di indici di mercato o un paniere di titoli. In base alla normativa odierna, per i prodotti Index Linked la compagnia deve costituire riserve tecniche e aggiuntive che devono soddisfare determinati requisiti di solvibilità e liquidabilità e, quindi, l'acquisto di questi prodotti comporta un livello di tutela affine a quello delle altre tipologie di prodotti assicurativi. In generale, come in tutti i prodotti che incorporano una componente derivativa, l'investitore deve essere in grado di comprendere appieno le caratteristiche del prodotto non solo visto nel suo complesso, ma anche con riferimento a ciascuna degli elementi che lo compongono.
- **Polizze di capitalizzazione.** I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le Unit Linked o per le Index Linked.

Non sono ricomprese nel perimetro di prodotti di investimento assicurativi le polizze di puro rischio (ad esempio temporanea caso morte), i fondi pensione e i piani individuali pensionistici.

Elementi ulteriori che devono essere tenuti in specifica considerazione quando si investe in prodotti assicurativi sono gli aspetti legati alla possibile scarsa liquidabilità dell'investimento, agli eventuali costi per la sottoscrizione del prodotto o penali per il riscatto anticipato.

7 | Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono prodotti finanziari che combinano una obbligazione ed uno o più derivati, che consentono di collegare il rendimento dell'investimento ad un parametro di riferimento esterno, che può essere rappresentato da uno o più indici di mercato, titoli azionari o panieri di titoli azionari o altri parametri.

I rischi che affronta un investitore sono quindi:

- il rischio emittente tipico delle obbligazioni;
- il rischio di tasso;
- il rischio legato all'andamento del parametro di riferimento, che può essere più o meno volatile e, quindi, può determinare il pagamento di cedole molto variabili nel loro importo o, addirittura, il pagamento di nessuna cedola;
- ed, infine, tutti i rischi - e gli aspetti di complessità - tipici degli strumenti derivati che l'obbligazione strutturata incorpora (si veda il paragrafo ad essi dedicato).

Le obbligazioni strutturate sono generalmente adatte ad investitori con un elevato livello di conoscenza ed esperienza. Alcune sono estremamente complesse.

La regola generale, quando si valuta l'investimento in prodotti composti, è sempre quella di considerare sia le regole di funzionamento del prodotto nel suo complesso, che le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari con cui sono stati realizzati e valutare se si è in grado di comprendere appieno ciascuno di essi.

Infine, per le obbligazioni strutturate va valutata attentamente, in fase di sottoscrizione, la modalità con cui viene definito il valore del prodotto: se il prodotto è "illiquido" (si veda paragrafo dedicato alla liquidità), il soggetto che lo colloca deve fornire una scheda prodotto che contiene, fra le varie informazioni utili, una scomposizione del prodotto nelle sue varie componenti (il cosiddetto unbundling), con la specifica valorizzazione di ciascuna di esse e - per differenza - l'evidenziazione delle commissioni implicite nel collocamento.

8 | Certificates

I certificati - o, in inglese, *certificates* - sono prodotti che differiscono dalle obbligazioni strutturate in quanto non prevedono necessariamente un obbligo incondizionato alla restituzione del capitale a scadenza.

Alla scadenza (o all'estinzione anticipata, per quei certificati che la prevedono) conferiscono il diritto di ricevere una somma di denaro calcolata con riferimento all'andamento di un certo sottostante, che può essere rappresentato da uno o più indici, azioni, divise estere, merci ("commodities"), obbligazioni o altri valori.

I certificati possono essere collegati al sottostante:

- in modo diretto, quando replicano l'andamento in modo direttamente proporzionale, ed in questo caso vengono solitamente definiti *Investment Certificates*;
- con una leva maggiore di 1, nel caso dei *Leverage Certificates*;
- in modo inverso, ossia ad un incremento del valore del sottostante corrisponde una diminuzione del valore del certificato, e viceversa, nel qual caso vengono definiti *Reverse Certificates*.

Gli *Investment Certificates* sono i più diffusi. Quasi sempre prevedono condizioni aggiuntive che determinano "strutture" con caratteristiche - in termini di rischi ed opportunità - significativamente diverse rispetto all'investimento diretto nel sottostante. In particolare, fra le strutture più note vi sono:

- *equity protection certificate*: il sottostante può essere ad esempio una azione o un indice azionario e, alla scadenza, è previsto il rimborso del capitale investito nella misura prevista, anche se l'andamento del sottostante risultasse negativo. Può anche essere previsto un "cap" al rendimento (ossia, se il sottostante cresce più di una certa misura, limita il valore di rimborso ad un importo massimo - il cap appunto);
- *bonus certificate*: se durante la vita del certificato il sottostante si mantiene all'interno di una certa banda di oscillazione, il certificato rimborsa il capitale più una certa maggiorazione (il cosiddetto bonus, appunto). Queste strutture prevedono una "barriera", ossia, se nel corso della vita del certificate il livello del sottostante scende al di sotto di una soglia predefinita, non solo non viene pagato il bonus a scadenza ma anche il capitale versato non è protetto e il valore di rimborso seguirà l'andamento del sottostante;
- *express certificates*: se ad una certa data di osservazione il sottostante si trova oltre una soglia prefissata, la vita del certificato termina automaticamente (cosiddetta clausola "autocallable", ovvero di rimborso anticipato) e gli investitori ottengono un importo di liquidazione anticipato, maggiorato di un certo importo. Anche queste strutture prevedono solitamente una condizione di "barriera", al di sotto della quale il certificato rimborsa un valore che riflette integralmente l'andamento del sottostante.

In generale questi prodotti sono caratterizzati da un livello di complessità notevole, che li rende adatti solo ad investitori esperti ed in grado di comprendere in pieno le caratteristiche di ognuna delle componenti elementari con cui sono realizzate.

Un particolare attenzione va posta nella valutazione del prezzo del prodotto, che in fase di emissione - come per le obbligazioni - può incorporare anche le commissioni di distribuzione: in questo caso, è importante fare riferimento alla documentazione di offerta resa disponibile dal distributore ed, in particolare, l'unbundling del valore di ogni singola componente (si veda Parte A, punto 2).

In generale, quindi, i rischi connessi ai certificates, oltre a quelli legati all'emittente di tali strumenti e a quelli legati al rischio di oscillazione del prezzo connesso all'andamento dei tassi di interesse di mercato (per i quali valgono le considerazioni espresse nella Parte A, punto 1.2 e punto 1.3), sono i seguenti:

- i rischi legati all'assunzione di una posizione sul sottostante, con tutti gli elementi di complessità con cui essa può essere realizzata;
- il rischio di liquidità, per i certificati che non sono negoziati in mercati liquidi e non prevedono altre modalità di disinvestimento in tempi brevi e a condizioni di prezzo significative.

9 | ETF

Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono strumenti finanziari caratterizzati da una struttura analoga a quella di un OICR (ossia il loro patrimonio è investito in un certo numero di titoli, al fine di assicurare diversificazione dell'investimento) ed al tempo stesso le loro azioni sono quotate su un mercato.

Si prefiggono l'obiettivo di replicare l'andamento di un paniere di titoli o indici di Borsa, ponendo in essere una strategia di gestione definita "passiva", in quanto replica l'andamento del benchmark di riferimento.

Come per gli OICR "a gestione attiva", per valutare la qualità della gestione di un ETF si paragona il suo andamento rispetto al determinato benchmark.

Lo scostamento tra i due, detto "tracking error", dipende principalmente dal metodo di replica, dal ribilanciamento del portafoglio al variare della composizione dell'indice e dai costi di struttura, ossia i costi a carico dell'ETF, che sono costituiti dai costi di transazione per la negoziazione delle azioni/obbligazioni che lo compongono e dalle commissioni di gestione.

Più basso è il valore del tracking error, maggiore è la fedeltà dell'ETF rispetto al parametro di riferimento.

Nel confronto con gli OICR "ordinari" non negoziati, gli ETF presentano costi di gestione inferiori, in quanto non è necessaria alcuna attività di analisi dei titoli o dei mercati, ma una semplice replica dell'indice e le operazioni interne all'ETF sono limitate ai cosiddetti "ribilanciamenti", per adattare la composizione del portafoglio ad eventuali variazioni della composizione dell'indice che intendono replicare.

Gli ETF sono strumenti finanziari senza garanzia del capitale investito nè di un rendimento predeterminato e, come tali, comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti).

Per gli ETF rappresentativi di indici espressi in valuta diversa dall'Euro o espressi in Euro ma a cambio aperto, oltre al rischio di mercato occorre valutare anche il rischio cambio.

Concettualmente simili agli ETF sono gli ETC (Exchange Traded Commodities), che consentono di investire su materie prime (metalli, beni agricoli, gas, petrolio, ecc). Questo è possibile perché, a differenza degli ETF, gli ETC non devono rispettare i limiti della Direttiva sugli Organismi d'Investimento Collettivi del Risparmio (cosiddetta Direttiva UCITS), in particolare i limiti sulla diversificazione degli investimenti.

10 | I prodotti complessi

È bene precisare che non esiste una puntuale definizione del concetto di prodotto complesso. La stessa MiFID II quando ha affrontato il tema ha definito il prodotto complesso a contrario, cioè definendo cosa si debba intendere per prodotto non complesso⁴. Ciononostante, è possibile affermare che sono prodotti complessi solo alcuni prodotti finanziari qualora connotati da profili di difficile comprensione come, ad esempio, una struttura composta da più strumenti finanziari, un rendimento non facilmente determinabile (in quanto necessariamente connesso all'andamento di altri indici o fattori). Tali strumenti, inoltre, spesso non vengono scambiati su mercati regolamentati, i quali potrebbero offrire maggiori garanzie di trasparenza nella formazione e determinazione del prezzo.

Ciò posto, quindi, la distribuzione di prodotti finanziari complessi rappresenta un'area particolarmente critica per la tutela degli investitori di tipo *retail*, perché presuppone una specifica conoscenza degli strumenti finanziari e dei meccanismi tecnici relativi agli stessi, nonché delle caratteristiche degli investimenti proposti, che possono risultare spesso di difficile comprensione per la suddetta tipologia di clientela. Ciò comporta che il prodotto finanziario complesso si presenti, in via generale, come più rischioso e meno adatto all'investitore *retail*. A ciò si deve aggiungere che, come anticipato nella sezione sui rischi degli strumenti finanziari, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca, nel rispetto della normativa applicabile, ha facoltà di effettuare investimenti anche in prodotti a complessità molto elevata, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti d'investimento e del grado di rischio previsti per ciascuna linea di gestione proposta alla clientela. Ne deriva che i prodotti complessi possono essere oggetto di investimento anche tramite il servizio di gestione di portafogli beninteso ove ciò sia stato preventivamente convenuto con il cliente mediante la scelta di adeguate linea di gestione. Anche per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, infine, il regolamento delegato (UE) 2017/2359 introduce la definizione di prodotto di investimento assicurativo non complesso ai sensi della direttiva (UE) 2017/97 – IDD e mutua il medesimo meccanismo a contrario sopra già visto per il concetto di prodotto complesso ai sensi della MiFID II⁵. Si considerano pertanto prodotti assicurativi complessi tutti i prodotti che non rientrano nelle casistiche sopra riportate.

⁴ Cfr. art. 57 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 ove testualmente si afferma che: "... Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno **strumento non complesso** ai fini dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri:

a) non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE;

b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;

c) non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento;

d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento;

e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo;

f) sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.

⁵ Cfr. Art. 16 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 ove testualmente si afferma: "Un prodotto di investimento assicurativo è considerato non complesso ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97 laddove soddisfatti tutti i criteri che seguono:

a) include un valore di scadenza minimo garantito per contratto, che corrisponde almeno all'importo versato dal cliente al netto dei costi legittimi;

b) non presenta una clausola, condizione o motivo scatenante che consenta all'impresa di assicurazione di alterare materialmente la natura, il rischio o il profilo di pay-out del prodotto di investimento assicurativo;

c) prevede opzioni per riscattare o realizzare altrimenti il prodotto di investimento assicurativo a un valore disponibile per il cliente;

d) non include alcun onere esplicito o implicito avente l'effetto che il riscatto o qualsiasi altra forma di realizzo del prodotto di investimento assicurativo, per quanto tecnicamente possibile, possa provocare uno svantaggio irragionevole al cliente, essendo gli oneri sproporzionati rispetto ai costi dell'impresa di assicurazione;

e) non include in alcun altro modo una struttura che renda difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto.

B3 | DESCRIZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Di seguito si fornisce l'informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi interni della Banca con riferimento alla consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, nonché alle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

Sono altresì illustrati i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti, nonché le caratteristiche ambientali e sociali di alcuni prodotti specifici (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR).

1 | Definizione dei rischi di sostenibilità

I rischi di sostenibilità sono definiti come eventi o condizioni di tipo ambientale sociale e di governo societario (Environmental, Social e Governance – “ESG”) il cui verificarsi potrebbe avere impatti negativi, effettivi o potenziali, sul valore dell'investimento in modo significativo.

I rischi di sostenibilità possono verificarsi sia separatamente sia cumulativamente; possono interessare singole aziende o anche interi settori/rami d'attività o regioni e possono avere caratteristiche molto diverse.

Di seguito alcuni esempi che possono aiutare a chiarire cosa comprendono i rischi di sostenibilità:

- A seguito del verificarsi di fenomeni meteorologici avversi conseguenti al cambiamento climatico (noti come rischi fisici), ad esempio, i siti produttivi di singole società o intere regioni possono risultare danneggiati o essere distrutti, portando ad interruzioni della produzione, all'aumento dei costi per ripristinare i siti produttivi, nonché a maggiori costi per le coperture assicurative. Ulteriore esempio di eventi avversi connessi al cambiamento climatico, sono i lunghi periodi caratterizzati da siccità, che può danneggiare l'agricoltura, causare lo scoppio di incendi, limitare la disponibilità di risorse idriche, incidendo anche sull'approvvigionamento di prodotti o addirittura, in alcuni casi, rendendolo impossibile.
- Vi sono anche rischi legati al passaggio ad un'economia a basse emissioni di anidride carbonica (i cosiddetti rischi di transizione): le misure politiche possono portare ad un aumento del costo dei combustibili fossili e/o alla difficoltà nel reperirli nonché all'incremento dei costi per l'acquisto di autoveicoli (esempi: eliminazione graduale dei combustibili fossili, tassa sull'anidride carbonica) o a costi d'investimento elevati a causa della necessità di rinnovare edifici ed impianti. Le nuove tecnologie (per esempio la mobilità elettrica) possono sostituirsi alle tecnologie ormai consuete, i cambiamenti nelle preferenze dei clienti e nelle aspettative della società possono mettere a rischio i modelli di business delle aziende se non reagiscono in tempo e non prendono contromisure (per esempio adattando il loro modello di business).
- Un aumento sostanziale dei rischi fisici potrebbe comportare un cambiamento più repentino nell'economia, che a sua volta porterebbe a rischi di transizione più elevati.
- I rischi sociali derivano da situazioni quali il mancato rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro (ad esempio, lavoro minorile e lavoro forzato) e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Altri rischi come l'inosservanza degli obblighi fiscali e la corruzione possono emergere nell'ambito della gestione aziendale a causa di una governance inadeguata e possono comportare sanzioni elevate

I rischi di sostenibilità influenzano, in particolare, i seguenti rischi tradizionali e/o generali legati agli investimenti in prodotti finanziari e, qualora si verificassero, potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti di un investimento in strumenti finanziari in modo significativo:

- Rischio del settore di appartenenza
- Rischio di mercato
- Rischio emittente/di credito
- Rischio di liquidità
- Rischio valutario

2 | Integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi

2.1 Metodo di integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza

Per valutare i rischi di sostenibilità in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e di Consulente Finanziario, la Banca utilizza principalmente le informazioni rese disponibili da fornitori di servizi esterni specializzati nella valutazione qualitativa dei fattori ESG; in caso di certificates o obbligazioni strutturate/notes vengono utilizzate le informazioni degli emittenti. Poiché i rischi di sostenibilità possono avere effetti diversi su singole società, settori, regioni di investimento, valute e classi di investimento (ad esempio azioni o obbligazioni), in qualità di Consulente Finanziario nel raccomandare strumenti finanziari nell'ambito della consulenza in materia di investimenti la Banca segue l'approccio di diversificare gli investimenti nel modo più ampio possibile per ridurre gli effetti dei rischi di sostenibilità a livello di portafoglio. La Banca raccomanda generalmente una allocazione tra diverse classi di investimento al fine di assicurare coerenza con il profilo di rischio del cliente. Inoltre, la consulenza in materia di investimenti persegue una strategia di ampia diversificazione delle classi di investimento in una varietà di rami d'attività/settori, regioni d'investimento e valute. Lo stesso approccio è seguito dalla Banca nel raccomandare i prodotti di investimento assicurativi e nel servizio di gestione dei portafogli. Oltre alla diversificazione, in qualità di Partecipante ai mercati finanziari, particolare attenzione è rivolta ai rischi di sostenibilità nella gestione dei portafogli in diversi momenti del processo d'investimento. In particolare, i rischi di sostenibilità sono tenuti in considerazione sia nella fase di valutazione macroeconomica e di elaborazione delle previsioni sui mercati, sia nel momento in cui vengono allocati capitali a singole strategie di investimento e selezionati singoli strumenti finanziari.

2.2 Descrizione del processo di classificazione e selezione degli investimenti

Al fine di favorire l'implementazione di un processo d'investimento responsabile che consideri i criteri ESG, la Banca ha adottato la politica di Gruppo "ESG Investments Framework". Nell'ambito di tale politica, la Banca integra nei propri processi decisionali riguardanti la selezione degli strumenti finanziari nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, oltre alla valutazione dei rischi e dei rendimenti finanziari, anche l'analisi delle tematiche ambientali, sociali e di governo societario ("Environmental, Social and Governance" o "ESG"), allo scopo di minimizzare, escludere o evitare il coinvolgimento della Banca in qualità di consulente in società considerate non conformi ai principi definiti a livello di Gruppo.

Al fine di valutare se un investimento risponde ai requisiti ESG di seguito definiti (c.d. "*PB ESG Minimum Criteria*"), la Banca si avvale di molteplici fonti informative ottenute sia per il tramite di fornitori indipendenti di dati ESG che provenienti dagli emittenti, a seconda della tipologia di prodotto o servizio. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali fonti informative utilizzate dalla Banca che potrebbe cambiare nel corso del tempo:

- Servizio di gestione di portafogli: dati elaborati da "MSCI ESG Research LLC (o MSCI)" e flussi informativi c.d. "European ESG Template" (o EET) ove disponibili;
- Fondi di investimento: dati elaborati da MSCI e flussi EET ove disponibili;
- Azioni e obbligazioni: dati elaborati da MSCI;
- Prodotti strutturati oggetto di collocamento da parte della banca: dati elaborati da MSCI e flussi EET ove disponibili;
- Green bonds: dati elaborati per il tramite della piattaforma Bloomberg.

In linea generale, i PB ESG Minimum Criteria, definiti e adottati dal Gruppo Deutsche Bank A.G., consistono in criteri minimi comuni a tutti i prodotti per poter essere classificati come sostenibili che si basano su limiti minimi e massimi di esposizione verso particolari settori o tematiche (es. nessuna esposizione a imprese per cui risultano violazioni dei principi del UN Global Compact). Tali requisiti sono applicabili sia in relazione agli emittenti che alle diverse tipologie di prodotto, come meglio specificato nel seguito. Il requisito minimo per l'inclusione di un emittente (esclusi i fondi di investimento) è che gli sia stato assegnato da MSCI un **rating ESG** di "A" o migliore (su una scala da "AAA" a "CCC", dove "AAA" è il miglior rating e "CCC" il peggior rating possibile assegnato da MSCI in relazione alla sostenibilità). Per i

fondi di investimento, MSCI calcola un "punteggio di qualità ESG del fondo", che rappresenta la media ponderata dei singoli rating ESG delle attività detenute nel fondo in base all'ultimo elenco delle posizioni pubblicato dal fondo. Il requisito minimo per l'inclusione di un fondo di investimento è che MSCI gli abbia assegnato un rating ESG di "A" o superiore. Per i fondi che investono in asset class relative ad investimenti in "mercati emergenti" o in "obbligazionario alto rendimento" il requisito minimo per l'inclusione è pari a "BBB" o superiore.

Indipendentemente dal suddetto rating ESG, la Banca applica i seguenti ulteriori **criteri di esclusione** che sono stati concordati tra la Banca e MSCI sui singoli titoli azionari ed obbligazionari:

Incidenza massima delle attività di seguito riportate sul fatturato dell'emittente pari al 5%:

- intrattenimento per adulti (distribuzione)
- biocidi
- aziende con un basso allineamento alla Low Carbon Transition
- esposizione a combustibili fossili
- difesa e armi (armi convenzionali)
- gioco d'azzardo

Esclusione delle attività di seguito riportate:

- intrattenimento per adulti (Produzione)
- difesa e armi (armi controverse, comprese quelle nucleari)
- organismi geneticamente modificati per il consumo agricolo o umano
- estrazione di uranio
- produzione di olio di palma non certificato RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
- tabacco

Saranno inoltre esclusi gli emittenti, ad eccezione dei titoli sovrani e dei fondi di investimento, per i quali dopo l'analisi di MSCI la valutazione complessiva evidenzia una violazione di codici di condotta o la violazione di norme internazionali, regolamenti e/o standard globali in relazione alla produzione. Saranno inoltre esclusi gli emittenti che – secondo la Banca – sono attivi in aree di business critiche o generano vendite significative al loro interno.

Per i green bonds si verifica il rispetto degli ICMA Green Bond Principles⁶ in linea con quanto previsto nel Sustainable Instruments Framework⁷ adottato dalla Banca.

In aggiunta al rispetto dei PB ESG Minimum Criteria, basati esclusivamente su parametri quantitativi, è stata introdotta nel corso del 2024, la possibilità di attribuire o mantenere la qualifica di sostenibilità ad un prodotto che abbia superato con successo una specifica due diligence condotta a livello di Gruppo, che ha la facoltà di considerare, nell'ambito delle proprie analisi, anche elementi qualitativi e di classificare di conseguenza il prodotto come sostenibile.

Oltre a quanto illustrato in precedenza, per poter essere classificato come sostenibile, un prodotto finanziario deve inoltre considerare almeno una delle seguenti categorie di prodotto in linea con le previsioni della normativa di settore:

- a) prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili ("Categoria A");
- b) prodotti che contribuiscono positivamente ad obiettivi sociali o ambientali ("Categoria B");
- c) prodotti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ("Categoria C – PAI").

La sussistenza di tali requisiti è verificata mediante l'analisi dei flussi informativi c.d. "European ESG Template" per i prodotti per cui tali informazioni sono rese disponibili dal soggetto che realizza il prodotto.

Si precisa infine che ove un prodotto finanziario non rispettasse alcuno dei criteri quali-quantitativi definiti dal Gruppo per essere considerato come sostenibile descritti in precedenza, gli eventuali attributi di sostenibilità associati allo

⁶ I Green Bond Principles (di seguito GBP) sono linee guida procedurali non vincolanti, adottate dall'ICMA (International Capital Markets Association), con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, definendo e precisando l'approccio adeguato a emettere un Green Bond.

I GBP raccomandano agli emittenti di seguire una procedura ed un'informativa trasparente su quattro punti fondamentali:

- 1) Utilizzo dei proventi
- 2) Processo di valutazione e selezione del progetto
- 3) Gestione dei proventi
- 4) Attività di reporting

enfaticamente la trasparenza, l'accuratezza e l'integrità delle informazioni che dovranno essere comunicate e riportate dagli emittenti agli investitori.

⁷ Quadro di riferimento adottato e aggiornato dal gruppo Deutsche Bank A.G. per disporre di una un'unica e solida metodologia per l'emissione di strumenti di finanziamento sostenibili basati sui "proventi", che possono essere emessi sotto forma di obbligazioni (garantite), commercial paper (CP), contratti di vendita con patto di riacquisto (repo) e depositi. In linea generale un importo corrispondente ai proventi netti di qualsiasi strumento di finanziamento sostenibile emesso nell'ambito del quadro per gli strumenti sostenibili sarà designato, all'emissione, per finanziare e/o rifinanziare attività all'interno del portafoglio di attività sostenibili di Deutsche Bank.

stesso ("Categoria A", "Categoria B" o "Categoria C-PAI"), non contribuiranno all'esito positivo dei controlli di adeguatezza sulle preferenze di sostenibilità.

Per maggiori informazioni in merito all'approccio alla sostenibilità e ai criteri di selezione degli investimenti definiti a livello di Gruppo Deutsche Bank AG, vi invitiamo a fare riferimento ai seguenti link:

Group Sustainability website link: [Approach to Sustainability](#)

Group ESG Investments Framework: [Sustainable-Finance-Framework.pdf](#)

2.3 Descrizione della modalità di integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli

La Banca utilizza il Questionario MiFID per raccogliere dal cliente i dati utili relativamente alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e le sue eventuali preferenze di sostenibilità, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie per condurre, in maniera corretta e completa, le verifiche di Appropriatezza e di Adeguatezza nonché di target market in tema di sostenibilità in relazione ai servizi di investimento prestati. In particolare, nella sezione adeguatezza del Questionario MiFID si prevede la raccolta delle eventuali preferenze di sostenibilità del cliente, chiedendo al cliente se è interessato ad integrare (o meno) nel servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli (e se sì, in che misura) i seguenti investimenti:

- a) **prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili** (Categoria A), ossia investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- b) **prodotti che contribuiscono positivamente ad obiettivi sociali o ambientali** (Categoria B), ossia che investono in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance;
- c) **prodotti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità** (Categoria C - PAI) e in particolare che hanno l'obiettivo di ridurli o evitarli.

Nell'ambito del Questionario il cliente potrà indicare alternativamente:

- a) l'interesse ad includere **una o più specifiche categorie** di prodotto sopra menzionate (Categoria A, B o C). In tal caso, la Banca verificherà che il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli soddisfi almeno una delle categorie indicate. Il cliente potrà indicare inoltre:
 - I. per la **Categoria A** o **Categoria B**, la **quota minima** di investimenti appartenenti alla specifica categoria, selezionando una delle seguenti opzioni:
 - **Minima**, che corrisponde ad almeno il 10% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
 - **Bassa**, che corrisponde ad almeno il 20% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
 - **Intermedia**, che corrisponde ad almeno il 30% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
 - **Considerevole**, che corrisponde ad almeno il 50% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
 - **Alta**, che corrisponde ad almeno il 75% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
 - **Nessuna preferenza specifica**, che corrisponde ad almeno:
 - l'1% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli, per la Categoria A
 - Il 5% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli, per la Categoria B
 - II. per la **Categoria C-PAI**, che i prodotti raccomandati o la linea di gestione tengano in considerazione almeno una delle seguenti **categorie di principali effetti negativi**:
 - **Emissione di gas serra** (Emissioni di gas serra; Impronta di carbonio; Intensità di emissioni di gas serra delle

imprese beneficiarie degli investimenti; Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili; Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile; Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico; Intensità di emissioni di gas serra dei paesi che beneficiano degli investimenti; Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari; Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico)

- **Biodiversità** (Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità)
- **Acqua** (Emissioni in acqua di sostanze inquinanti generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
- **Rifiuti** (Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
- **Problematiche sociali e concernenti il personale** (Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali; Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali; Divario retributivo di genere non corretto; Diversità di genere nel Board; Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali)
- **“Nessuna preferenza specifica”**, ovvero sia il prodotto raccomandato o la linea di gestione considera almeno uno dei precedenti gruppi di principali effetti negativi

b) l'interesse ad includere i temi di sostenibilità nel portafoglio senza esprimere preferenze specifiche sulle categorie di prodotti sopra menzionate (Categoria A, B o C). In tal caso, la Banca considererà soddisfatte le preferenze di sostenibilità se alternativamente:

- il portafoglio oggetto di consulenza o la linea di gestione risulta investito per almeno l'1% in investimenti appartenenti alla Categoria A oppure per almeno il 5% in investimenti appartenenti alla Categoria B;
- il prodotto raccomandato o la linea di gestione considera almeno uno dei gruppi di principali effetti negativi previsti dalla Categoria C.

Qualora il cliente dichiarasse di non essere interessato ad includere le tematiche di sostenibilità nell'ambito dei servizi prestati, la Banca non includerà tali valutazioni nell'erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o nella valutazione di adeguatezza della linea di gestione di portafogli selezionata.

2.4 Effetti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti

Quando si investe in strumenti finanziari, i rischi di sostenibilità non possono essere completamente evitati. Essi hanno in genere un effetto particolarmente negativo sulla valorizzazione dell'investimento. I rischi di sostenibilità di un investimento in strumenti finanziari possono determinare un significativo deterioramento del profilo finanziario, della redditività o della reputazione della società sottostante e incidere negativamente sul prezzo di mercato dell'investimento. In casi estremi è possibile una perdita totale.

Le medesime considerazioni riguardano i prodotti di investimento assicurativi tenuto conto dell'effetto negativo sul rendimento degli strumenti finanziari sottostanti.

2.5 Considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Al fine di prendere decisioni informate nel processo di selezione, la Banca, come parte del processo di gestione del portafoglio, sul sito web www.deutsche-bank.it, rende noti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono rilevanti per l'universo di investimento.

I principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono rivisti annualmente dai forum di governance a livello Banca, in linea con le politiche di Gruppo. Ciò include l'identificazione, l'ordine di priorità e la definizione delle misure necessarie per gestire i rischi individuati in questo contesto.

Per mettere a disposizione i dati necessari e monitorare l'universo dei prodotti investibili, la Banca collabora con fornitori esterni e riceve così ogni mese informazioni sull'attività commerciale e sulle attività controverse delle società all'interno dell'universo d'investimento.

Gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono inclusi come criterio aggiuntivo nelle decisioni di investimento dei gestori di portafoglio, ma non hanno necessariamente un peso maggiore rispetto ad altri fattori rilevanti per la decisione di investimento. Per le linee classificate ai sensi dell'art. 8 o art. 9 del regolamento SFDR, ulteriori informazioni su come vengono considerati i principali effetti negativi sono reperibili nelle relative Informative precontrattuali

3 | Integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

3.1 Metodo di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, i principi descritti nel precedente paragrafo 2.1 per valutare i rischi di sostenibilità e diversificare al fine di ridurre tali rischi trovano applicazione in modo analogo a livello di portafoglio gestito.

Oltre alle misure specificate nel precedente paragrafo 2.1, particolare attenzione è rivolta ai rischi di sostenibilità nella gestione dei portafogli in momenti diversi del processo d'investimento. I rischi di sostenibilità sono tenuti in considerazione nella fase di valutazione macroeconomica e di elaborazione delle previsioni sui mercati, nel momento in cui vengono allocati capitali a singole strategie di investimento e selezionati singoli strumenti finanziari.

3.2 Effetti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti

Quando si investe in strumenti finanziari, i rischi di sostenibilità non possono essere completamente evitati. Essi hanno in genere un effetto particolarmente negativo sul prezzo di mercato dell'investimento. I rischi di sostenibilità di un investimento in strumenti finanziari possono determinare un significativo deterioramento del profilo finanziario, della redditività o della reputazione della società sottostante e incidere negativamente sul prezzo di mercato dell'investimento. In casi estremi è possibile una perdita totale.

3.3 Prodotti che promuovono le caratteristiche ambientali o sociali

La Gestione di portafogli con criteri di sostenibilità considerati nella selezione degli strumenti finanziari, e che quindi promuovono le caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'art. 8 del regolamento SFDR, è applicata sulle seguenti linee:

- Linea Conservativa
- Linea Bilanciata
- Linea Aggressiva
- Linea Conservativa Plus
- Linea Bilanciata Plus
- Linea Multifondo Conservativa
- Linea Multifondo Bilanciata
- Linea Multifondo Aggressiva
- Linea Flessibile 20
- Linea Flessibile 30
- Linea Rendimento Assoluto RA0
- Linea Rendimento Assoluto RA1

Laddove previsto dalla strategia di gestione e dagli allegati contrattuali, sarà possibile l'inserimento di derivati con finalità di copertura anche relativi ad indici non ESG.

I saldi della liquidità parte del portafoglio in gestione sono detenuti esclusivamente presso Deutsche Bank SpA. Qualsiasi criterio di sostenibilità non si applica a questo ambito di portafoglio.

Gli investimenti vengono monitorati mensilmente al fine di recepire eventuali aggiornamenti forniti da MSCI.

La gestione di portafogli non persegue un obiettivo di investimento sostenibile né tiene conto dei criteri dell'UE per attività economiche sostenibili sotto il profilo ambientale (EU Taxonomy).

Inoltre, non persegue un obiettivo di avere una percentuale minima di investimenti in attività abilitanti o transitorie.

Le suddette linee non investono in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE (come da regolamento delegato UE 2022/1214 della Commissione).

I parametri di riferimento (benchmark) utilizzati per i suddetti prodotti sono stati selezionati con riferimento all'andamento dei mercati finanziari e non sono legati alle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti sopraelencati.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità visitare i seguenti siti web nelle sezioni Mifid e Sostenibilità:

www.db.com/italia

www.deutsche-bank.it

4 | Glossario in materia di sostenibilità

EET (European ESG Template)	Flusso informativo che può essere alimentato dai soggetti che realizzano i prodotti finanziari (detti anche manufacturers) e riporta informazioni sulle eventuali caratteristiche di sostenibilità di un prodotto, ossia se lo stesso considera una delle seguenti categorie: "Categoria A", "Categoria B" o "Categoria C-PAI".
ESG	E' l'acronimo di: ▪ Environmental (Ambientale): riguarda la tutela e il rispetto dell'ambiente (es. riduzione emissioni CO2, uso sostenibile delle risorse, tutela biodiversità); ▪ Social (Sociale): si riferisce ai diritti umani e fondamentali dei lavoratori, l'equità sociale, le condizioni di lavoro e l'impatto dell'impresa sulle comunità; ▪ Governance: comprende la struttura organizzativa, le pratiche di gestione trasparente, la conformità normativa e il contrasto alla corruzione, ed indica tre fattori chiave che guidano le scelte di investimento delle imprese verso la sostenibilità.
Fattori di sostenibilità	Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva
"Green Bond" o obbligazioni verdi	Titoli di debito emessi da imprese, banche, Stati, altri enti pubblici e organismi sovranazionali (es. Banca Mondiale) per raccogliere risorse da destinare esclusivamente al finanziamento o al rifinanziamento di progetti ambientali nuovi e/o preesistenti. L'etichetta di "obbligazione verde" viene assegnata dallo stesso emittente o da una società scelta dall'emittente a strumenti che rispondono ad alcuni criteri specifici.
"ICMA Green Bond Principles" o Principi dell'ICMA sui Green Bond	I Green Bond Principles (di seguito GBP) sono linee guida procedurali non vincolanti, adottate dall'ICMA (International Capital Markets Association), con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, definendo e precisando l'approccio adeguato a emettere un Green Bond. I GBP raccomandano agli emittenti di seguire una procedura ed un'informativa trasparente su quattro punti fondamentali: 1) Utilizzo dei proventi 2) Processo di valutazione e selezione del progetto 3) Gestione dei proventi 4) Attività di reporting enfaticizzando la trasparenza, l'accuratezza e l'integrità delle informazioni che dovranno essere comunicate e riportate dagli emittenti agli investitori.
Investimento ecosostenibile	Investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Investimento sostenibile	Investimenti in attività economiche che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance.
MSCI (Morgan Stanley Capital International)	Fornitore indipendente di dati e metriche ESG.
Politiche di remunerazione	Linee guida e pratiche adottate per garantire che le politiche di remunerazione del personale siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità. Tali politiche disciplinano i principi, le metriche e i parametri presi in considerazione a livello di Gruppo, Divisione e singolo individuo per la determinazione della retribuzione variabile, all'interno dei quali rientrano specifiche metriche e obiettivi legate a tematiche ESG.

Preferenze di sostenibilità	Preferenze in materia di sostenibilità manifestate dal cliente, nell'ambito del Questionario MiFID, in grado di essere soddisfatte da investimenti nelle seguenti categorie di prodotto: a) prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili ("Categoria A"), ossia investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui a titolo esemplificativo mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; b) prodotti che contribuiscono ad investimenti sostenibili ("Categoria B"), ossia che investono in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance; c) prodotti che considerano i Principali Effetti Negativi sui fattori di sostenibilità ("Categoria C – PAI") e in particolare che hanno l'obiettivo di ridurli o evitarli.
Principali effetti negativi (PAI)	I principali impatti negativi (PAI) possono essere intesi come gli impatti delle decisioni e delle scelte di investimento che si traducono in effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
Regolamento SFDR	Regolamento europeo che impone obblighi di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in vigore dal 10 marzo 2021.
Rischio di sostenibilità	Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
"Sustainable instrument Framework" o Quadro di riferimento sugli investimenti sostenibili	Quadro di riferimento adottato e aggiornato dal gruppo Deutsche Bank A.G. per disporre di una un'unica e solida metodologia per l'emissione di strumenti di finanziamento sostenibili basati sui "proventi", che possono essere emessi sotto forma di obbligazioni (garantite), commercial paper (CP), contratti di vendita con patto di riacquisto (repo) e depositi. In linea generale un importo corrispondente ai proventi netti di qualsiasi strumento di finanziamento sostenibile emesso nell'ambito del quadro per gli strumenti sostenibili sarà designato, all'emissione, per finanziare e/o rifinanziare attività all'interno del portafoglio di attività sostenibili di Deutsche Bank.

SEZIONE 2 | Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse

Questa sezione ha lo scopo di descrivere in maniera sintetica la politica adottata dalla Banca in materia di conflitti di interesse e dar conto delle principali circostanze di conflitti di interesse individuati dalla Banca con riferimento alla propria operatività, nonché di informare i clienti dei rischi che potrebbero insorgere per il cliente al concretizzarsi di tali conflitti di interesse e delle principali misure adottate dalla Banca per prevenirli o gestirli.

2.1 Individuazione dei conflitti di interesse

Le normative MiFID e IDD richiedono alle banche di adottare specifiche misure per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse che possono manifestarsi nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (di seguito, "Servizi Rilevanti"). Tali conflitti di interesse potrebbero insorgere tra il cliente e la Banca, altre società del Gruppo, il Management, i collaboratori, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, altri soggetti collegati alla Banca, così come tra diversi clienti.

Una situazione è considerata rilevante per la disciplina in materia di conflitto di interesse quando nell'ambito di un'attività svolta o servizio prestato la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca si trova in una delle seguenti situazioni:

- ottiene un guadagno finanziario o evita una perdita a danno del cliente;
- ha un interesse distinto da quello del cliente cui presta il servizio;
- ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolge la stessa attività del Cliente;
- riceve da un terzo soggetto un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari.

A titoli informativo, di seguito si riportano le principali potenziali situazioni di conflitto di interesse, tra quelle identificate dalla Banca e per le quali la Banca ha definito apposite procedure di gestione.

Ruoli incompatibili con lo stesso Cliente o sulla stessa questione	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca e un Cliente se la Banca è impegnata (o comunque coinvolta) in più ruoli nei confronti del medesimo Cliente oppure sulla stessa transazione, perché i ruoli possono avere scopi, obiettivi e/o interessi contrastanti, che potrebbero produrre effetti negativi per il Cliente.
Raccomandazione di prodotti e servizi di Gruppo	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Dipendente e un Cliente se il Collaboratore consiglia o raccomanda al Cliente l'acquisto di prodotti e servizi sviluppati dalla Banca o dal Gruppo di appartenenza, ivi compresa la raccomandazione di questi prioritariamente rispetto a prodotti o servizi sviluppati da terzi, in quanto l'imparzialità della consulenza potrebbe essere inficiata dalla volontà di generare ricavi per la Banca o per il Gruppo di appartenenza.

Gestione degli Ordini dei Clienti e Best Execution	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Collaboratore della Banca e un Cliente se il Collaboratore, mentre gestisce gli ordini del Cliente, pone in essere un comportamento che antepone l'interesse finanziario della Banca o di un altro Cliente rispetto a quelli del Cliente che invia l'ordine (ad esempio omettendo di eseguire l'ordine del Cliente in sequenza con ordini comparabili, omettendo di attribuire accuratamente le operazioni eseguite al Cliente oppure non attribuendo tutti o alcuni degli eseguiti al Cliente).
Remunerazione	Le prassi di remunerazione o gli accordi di remunerazione della Banca possono dare origine a possibili conflitti di interesse tra la Banca, i Dipendenti e i Clienti se tali prassi o accordi incentivano i Dipendenti ad agire contrariamente all'interesse dei Clienti o agli altri loro doveri o alle loro responsabilità nei confronti della Banca o di altre leggi o regolamentazioni.
Doppia fonte di remunerazione	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Collaboratore e un Cliente se la Banca (in qualità di consulente per gli investimenti) beneficia di una doppia fonte di remunerazione: da una parte il Collaboratore investe il denaro del Cliente in prodotti o investimenti che prevedono commissioni, dall'altra la Banca addebita al Cliente una commissione di gestione degli investimenti a fronte dell'attività di supervisione degli investimenti (o accordi simili), perché gli incentivi finanziari derivanti dagli accordi sulla commissione possono compromettere l'imparzialità della consulenza della Banca al suo Cliente, anche in relazione all'eventuale roll-over di tali investimenti.
Numero eccessivo di operazioni (Churning)	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca (che agisce come gestore di portafoglio / asset manager avente discrezione sul conto di un Cliente), un Collaboratore e un Cliente se, anziché realizzare gli obiettivi di investimento del Cliente, il Collaboratore esegue a danno del Cliente un numero eccessivo di operazioni ("churning"), consigliando l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari in maniera eccessivamente frequente sul conto del Cliente, principalmente al fine di generare commissioni a beneficio della Banca e/o del Collaboratore.
Cariche ed attività esterne	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Collaboratore, un Cliente o un Fornitore se il Collaboratore svolge attività esterne, ha affiliazioni esterne o acquisisce una partecipazione finanziaria personale che può interferire o contrastare con le responsabilità del Collaboratore nei confronti della Banca e/o del Cliente.
Rapporti con terzi	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Cliente e un terzo se la Banca riceve dal terzo o riconosce al terzo (tra cui anche istituti finanziari, fornitori o imprese di servizi professionali quali studi legali, studi di consulenza fiscale) incentivi o altri tipi di benefici non monetari (in cambio ad esempio della presentazione e/o della reciproca raccomandazione di Clienti), in quanto tali accordi possono far sorgere il rischio che la Banca o il terzo in questione diano consigli o raccomandazioni (tra cui la promozione di specifici prodotti e servizi) dettati dalle considerazioni commerciali derivanti dall'incentivo piuttosto che dal miglior interesse del Cliente, oppure la Banca o il terzo in questione siano incentivati ad agire in modo incompatibile o divergente rispetto all'interesse del Cliente.
Ricezione di omaggi e intrattenimento - incentivi	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Collaboratore, un Cliente o un terzo se il Cliente o il terzo riconoscono alla Banca commissioni, provvigioni o altri benefici monetari e non monetari, ivi compresi omaggi e intrattenimento ai Dipendenti, tali da influenzare in modo inopportuno il loro comportamento o quello della Banca in modo da generare un conflitto con gli interessi tra la Banca, il Cliente e/o il terzo.
Elargizione di omaggi e intrattenimento – incentivi	Può sorgere un conflitto di interesse tra la Banca, un Collaboratore e un Cliente se la Banca e/o Dipendenti riconoscono al Cliente commissioni, provvigioni o altri benefici monetari e non monetari, tra cui omaggi e intrattenimento a dipendenti del Cliente, che possono influenzare in modo inopportuno il comportamento del Cliente in modo da generare un conflitto tra la Banca e il Cliente.

2.2 Gestione dei conflitti di interesse

Nel Gruppo Deutsche Bank, il Codice Etico e di Condotta impone ai collaboratori di agire con diligenza, correttezza, trasparenza ed integrità e di rispettare i più elevati standard etici, evitando qualunque attività che possa compromettere la capacità degli stessi collaboratori di prestare i Servizi Rilevanti offerti dalla Banca in maniera obiettiva ed efficace.

La Funzione di Compliance, interna alla Banca collabora con le Divisioni di Business ed Unità Organizzative della Banca stessa nell'identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e nell'individuazione dei presidi da realizzare a fronte delle situazioni di conflitto identificate.

Al fine di prevenire o gestire le situazioni che possono far insorgere conflitti di interesse, la Banca adotta specifici presidi organizzativi ed amministrativi. In particolare, per la gestione delle situazioni elencate al paragrafo precedente, la Banca adotta le seguenti misure:

- procedure per garantire la vigilanza separata dei soggetti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli dei clienti per conto dei quale un servizio è prestato;
- soluzioni organizzative volte ad impedire, o controllare, lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio, attraverso la separazione delle responsabilità e/o la segregazione fisica);
- procedure organizzative per la definizione dei sistemi di remunerazione dei soggetti rilevanti e delle campagne di incentivazione rivolte alla rete di vendita;
- procedure per la definizione di ruoli e responsabilità, volte, tra l'altro, a prevenire l'esercizio di influenze indebite da parte di soggetti non istituzionalmente autorizzati;
- procedure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- procedure per la concessione o accettazione di omaggi e regalie;
- procedure organizzative per l'approvazione di nuovi prodotti;
- politiche in materia di ammissibilità degli incentivi percepiti o pagati e relativa comunicazione alla clientela, come descritto in apposita sezione;
- procedure per individuare e gestire eventuali situazioni di conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati;
- mantenimento di una lista di emittenti e/o strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti interni alla Banca e determinate sue funzioni sono soggette a restrizioni all'operatività, allo scopo, tra l'altro, di gestire potenziali situazioni di conflitto di interesse attraverso l'imposizione di limitazioni all'attività di business;
- regolamentazione delle operazioni personali dei collaboratori;
- formazione del personale.

In aggiunta alle misure generali sopra elencate, la Banca, ove necessario, adotta presidi aggiuntivi al fine di prevenire o gestire specifiche situazioni di conflitto di interesse.

Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, la Banca si astiene dallo svolgere l'attività in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

La Banca valuta regolarmente, e almeno una volta all'anno, l'efficacia delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Le eventuali modifiche apportate alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono portate a conoscenza della clientela.

2.3 | Comunicazione alla clientela

Solo nell'ipotesi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire uno specifico conflitto di interesse non siano valutate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, la Banca informa il cliente interessato, prima di prestare il servizio/attività rilevante, in modo tale da consentire allo stesso di prendere una decisione informata in relazione al servizio/attività nel cui contesto insorge il conflitto di interesse. La comunicazione ai clienti è adottata come misura estrema e, ove utilizzata, è consegnata e resa evidente al cliente prima della prestazione del servizio/attività. Tale comunicazione comprende una descrizione specifica del conflitto di interesse insorto e spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura e le fonti del conflitto di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente e le azioni comunque intraprese per attenuarli. La comunicazione indica chiaramente che le misure adottate dalla Banca per prevenire e gestire i conflitti d'interessi non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Pertanto, nel caso in cui i presidi implementati siano ritenuti adeguati ad evitare pregiudizi ai clienti, la Banca non fornisce informativa specifica circa la presenza di conflitti d'interesse connessi all'operatività in occasione delle singole transazioni.

SEZIONE 3 | Strategia di esecuzione

3.1 Obiettivo ed ambito di applicazione

La direttiva 2014/65/UE, recepita in Italia con modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza) e alla regolamentazione secondaria di attuazione (Regolamento Intermediari Consob), e il Regolamento delegato UE 2017/565 hanno disciplinato, rafforzando rispetto alla normativa previgente, gli obblighi per le imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere, allorché eseguono o trasmettano ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. "obblighi di Best Execution").

Obiettivo della presente sezione è fornire informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini (di seguito "la Strategia") definita e attuata da Deutsche Bank S.p.A. (di seguito anche "la Banca") al fine di adempiere agli obblighi di Best Execution quando esegue ordini per conto dei clienti, negozia per conto proprio o trasmette gli ordini dei clienti, nonché quando trasmette gli ordini generati dal servizio di gestione di portafoglio ad altri intermediari ai fini della loro esecuzione.

La Strategia descrive in particolare:

- a) l'importanza che la Banca assegna, conformemente ai criteri specificati dalla normativa, ai fattori che consentono di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente sia quando esegue gli ordini dei Clienti sia nel processo di selezione dei negozianti terzi;
- b) la strategia di esecuzione, rilevante per la prestazione del servizio esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di negoziazione per conto proprio;
- c) la strategia di trasmissione degli ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini;
- d) la strategia di trasmissione delle decisioni di investimento dei gestori e degli ordini specifici impartiti dal cliente nell'ambito del servizio di gestione di portafogli;
- e) il modo in cui la Banca monitora e verifica la qualità dell'esecuzione ottenuta e che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i Clienti.

Si evidenzia che, in conformità con la normativa, la Banca è tenuta al rispetto della presente Strategia per i servizi prestati a favore di clienti al dettaglio e clienti professionali. Quanto descritto nel presente documento non trova applicazione nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate, salvo il caso in cui questi abbiano richiesto per iscritto alla Banca di essere trattati come un cliente (al dettaglio o professionale) i cui rapporti con la Banca sono soggetti agli obblighi di Best Execution.

3.2 Istruzioni specifiche dei clienti

Il Cliente ha la facoltà di impartire alla Banca istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini. Tali specifiche diverse istruzioni del cliente prevalgono sui principi e sulle modalità di esecuzione degli ordini indicati nella Strategia. Si evidenzia che tali specifiche diverse istruzioni del cliente possono, tuttavia, pregiudicare le misure previste nella presente Strategia. In tali casi la Banca, anche avvalendosi di broker terzi, si atterrà alle specifiche istruzioni ricevute senza assumersi obblighi relativamente al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente secondo le modalità indicate nella Strategia.

3.3 Strategia di esecuzione e trasmissione ordini

3.3.1 Fattori e criteri rilevanti per la definizione della Strategia

I fattori considerati dalla Banca per l'esecuzione degli ordini, al fine del raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente sono primariamente il prezzo di esecuzione, i relativi costi associati alla transazione, la probabilità di esecuzione dell'ordine sulla sede di esecuzione selezionata, la rapidità di esecuzione nonché la natura dell'ordine e/o

dello strumento finanziario.

Nella definizione dei suddetti fattori, la Banca assume che l'interesse primario del Cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione. Inoltre, essa assume che sia interesse del Cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto la sede di esecuzione viene prescelta anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve.

Ai fini della prestazione del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini e del servizio di gestione di portafogli, la selezione dei Broker a cui trasmettere gli ordini viene effettuata, prendendo in considerazione:

- l'esperienza operativa e organizzativa;
- il rating (ove presente) e lo standing nazionale e internazionale;
- la disponibilità di accessi diretti o indiretti a Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di Negoziazioni, Sistemi Organizzati di Negoziazione, Internalizzatori Sistemati, Liquidity Provider e Market Maker;
- l'adozione di un modello di best execution dinamica ossia di un modello che prevede l'invio dell'ordine alla sede che, al momento della ricezione dell'ordine, consenta di ottenere le migliori condizioni di esecuzione, con riferimento ai principali mercati verso i quali si indirizza l'operatività della clientela della Banca;
- la coerenza tra i criteri adottati dalla Banca per la propria strategia di esecuzione e la strategia di esecuzione del Broker.

La Banca valuta le misure da adottare per ottenere il miglior risultato possibile, tenendo conto dei fattori e criteri sopra riportati, nell'ambito dei diversi servizi prestati alla Clientela. Se, a causa di problemi tecnici o eventi particolari che interessano la sede di esecuzione o il Broker prescelto, all'atto della ricezione dell'ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Strategia, l'ordine può essere eseguito su una diversa sede/Broker, ricercando in ogni caso il miglior interesse del Cliente in termini di prezzo, costi di esecuzione, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamento.

3.3.2 Sedi di Esecuzione

Le sedi di esecuzione alle quali gli ordini possono essere diretti, anche tramite broker terzi, sono:

- **Mercati Regolamentati (MR)**, ovvero, sistemi multilaterali amministrati e/o gestiti da gestori del mercato, che consentono o facilitano l'incontro, al loro interno e in base alle proprie regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle regole e/o ai sistemi del mercato regolamentato stesso;
- **Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF)**, ovvero, sistemi multilaterali gestiti da imprese di investimento o da gestori del mercato che consentono l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF)**, ovvero, sistemi multilaterali diversi da un Mercato Regolamentato o da un Sistema Multilaterale di Negoziazione che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- **Internalizzatori Sistemati (IS)**, ovvero, imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei Clienti al di fuori di un Mercato Regolamentato, di un Sistema Multilaterale di Negoziazione o di un Sistema Organizzato di Negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- **Market Makers**, ovvero, soggetti che si propongono, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposti a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.
- **Liquidity providers**, ovvero, imprese di investimento che, indipendentemente dall'esistenza di accordi formali o di un impegno a fornire liquidità su base continuativa, negoziano per conto proprio e forniscono liquidità acquistando e vendendo strumenti finanziari nell'ambito della loro normale attività di business.

Gli ordini eseguiti su un Mercato Regolamentato, un Sistema Multilaterale di Negoziazione o un Sistema Organizzato di Negoziazione sono ordini eseguiti su una c.d. **Sede di Negoziazione**, negli altri casi gli ordini sono eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione (c.d. “Fuori Mercato” o “Over the Counter”- “OTC”).

Gli ordini possono essere diretti anche su entità che svolgono in un paese non UE delle funzioni simili a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

3.3.3 Strategia di esecuzione degli ordini dei clienti

I. Strumenti Finanziari negoziati su una sede di negoziazione

Con riferimento agli strumenti finanziari negoziati su una sede di negoziazione, la Banca non esegue ordini della Clientela su alcun Mercato Regolamentato, Sistemi Multilaterali di Negoziazioni, Sistemi Organizzati di Negoziazione trovandosi quindi nella condizione di prestare alla propria Clientela il servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini secondo quanto descritto al paragrafo 3.3.4.

II. Strumenti finanziari negoziati al di fuori di una sede di negoziazione

La Banca esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione in contropartita diretta con la Clientela esclusivamente con riferimento ai Derivati OTC quali:

- derivati su tassi di cambio (es. fx forward, fx swap, opzioni plain vanilla e strutturate);
- derivati su tassi di interesse (es. interest rate swap e prodotti strutturati).

La Banca, pur essendo controparte dei contratti derivati OTC con la propria clientela, non assume, di norma, i connessi rischi di mercato, in quanto generalmente stipula, contestualmente alla conclusione delle operazioni, contratti speculari con la propria casa madre Deutsche Bank AG.

In relazione alle operazioni in derivati OTC la Banca determina il prezzo proposto al Cliente ricorrendo alla propria policy di pricing ed ai modelli di pricing del Gruppo Deutsche Bank AG. Per quanto riguarda la componente di prezzo proposta dalle strutture di Deutsche Bank AG, il prezzo è individuato partendo da un valore teorico determinato secondo i menzionati modelli interni di valutazione (sottoposti a validazione interna e monitoraggio da parte di Deutsche Bank AG), che prevedono la considerazione di dati di mercato (ad es. tassi di riferimento, volatilità) e di parametri relativi anche alla componente di rischio creditizio e di controparte associata all'operazione. Con riferimento alla componente di prezzo relativa alla remunerazione della Banca (mark up), la stessa si è dotata di linee guida che ne prevedono la determinazione entro una soglia massima in considerazione di fattori quali il grado di complessità dell'operazione, la sua rischiosità e durata. La Banca, prima della conclusione di operazioni in derivati OTC, assicura un adeguato livello di trasparenza circa i costi e gli oneri gravanti a carico del Cliente, comunicando quelli riconducibili alla componente di copertura del rischio di mercato ed alla componente di remunerazione della Banca medesima.

In caso di ordini relativi a titoli azionari italiani non quotati su alcuna sede di negoziazione, questi possono essere negoziati dalla Banca direttamente con l'emittente.

Con riferimento ad altri strumenti finanziari non quotati su una sede di negoziazione, la Banca presta il servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini secondo quanto descritto dal paragrafo 3.3.4.

L'esecuzione di ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione può comportare per il Cliente un rischio di controparte. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni supplementari sulle conseguenze di questa modalità di esecuzione.

3.3.4 Strategia di trasmissione degli ordini dei Clienti

Quando presta il servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, la Banca trasmette gli ordini relativi alle seguenti categorie di strumenti al Broker selezionato, individuato in Intesa Sanpaolo S.p.A.⁸, che li esegue secondo le modalità indicate nella strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata dalla stessa:

- titoli azionari, warrants, covered warrant, certificates, ETP (Etf, Etc, Etn), fondi, veicoli societari e obbligazioni convertibili quotate su sedi di negoziazione italiane ed estere;
- titoli obbligazionari⁹ quotati su sedi di negoziazione italiane ed estere;
- titoli obbligazionari non quotati sui Sedi di negoziazione italiane e estere.

Il Broker selezionato mantiene inoltre la possibilità di eseguire gli ordini sui predetti strumenti anche al di fuori di una sede di negoziazione, in conto proprio anche in qualità di Internalizzatore Sistemico, unicamente al fine di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle riscontrabili in quel momento sul mercato.

L'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione può comportare per il Cliente un rischio di controparte. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni supplementari sulle conseguenze di questa modalità di esecuzione. L'elenco delle sedi di negoziazione, italiane ed estere, verso le quali sono canalizzati gli ordini dei Clienti della Banca per l'esecuzione tramite Intesa Sanpaolo S.p.A sono riportate nell' Allegato 1.

Gli ordini relativi a quote di OICVM esteri sono eseguiti a NAV tramite Fund Settle (Euroclear) o Deutsche Bank Ag

3.3.5 Strategia di trasmissione delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

Quando presta il servizio di gestione del portafoglio, la Banca trasmette gli ordini relativi alle seguenti categorie di strumenti al Broker Banca Akros SpA (Gruppo Banco BPM)¹⁰ che li esegue secondo le modalità indicate nella politica di esecuzione e trasmissioni ordini adottata dalla stessa:

- titoli azionari, warrants, covered warrant, certificates, ETP (Etf, Etc, Etn) e obbligazioni convertibili quotate su sedi di negoziazione italiane ed estere;
- titoli obbligazionari quotati su sedi di negoziazione italiane ed estere;
- titoli obbligazionari non quotati su Sedi di negoziazione italiane e estere;
- derivati nella forma di opzioni listate sui Mercati Regolamentati EUREX.

Il Broker selezionato mantiene inoltre la possibilità di eseguire gli ordini sui predetti strumenti anche al di fuori di una sede di negoziazione, in conto proprio anche in qualità di Internalizzatore Sistemico, unicamente al fine di ottenere condizioni migliori rispetto a quelle riscontrabili in quel momento sul mercato. L'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione può comportare per il Cliente un rischio di controparte. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Con riferimento agli ordini relativi a quote di OICVM questi vengono conclusi tramite Fund Settle.

⁸ la Strategia di esecuzione e trasmissione adottata dal broker è disponibile sul sito internet:

<https://imi.intesasnpaolo.com/it/documentazione/normativa/mifid/>

⁹ Gli ordini su obbligazioni che superano le seguenti soglie rientrano nella categoria degli "Ordini Large In Scale (LIS)" previsti dalla strategia di esecuzione e trasmissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e sono gestiti in conformità con la stessa:

- titoli obbligazionari quotati che siano titoli di Stato italiani o garantiti dallo Stato: euro 200.000 ovvero, laddove i titoli siano denominati in una divisa diversa dall'Euro, il controvalore in tale diversa divisa di euro 200.000 sulla base dei prevalenti tassi di cambio fra l'euro e tale diversa valuta, come determinato da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- titoli obbligazionari quotati diversi dai titoli di Stato italiani o garantiti dallo Stato: euro 110.000 ovvero, laddove i titoli siano denominati in una divisa diversa dall'Euro, il controvalore in tale diversa divisa di euro 110.000 sulla base dei prevalenti tassi di cambio fra l'euro e tale diversa valuta, come determinato da Intesa Sanpaolo S.p.A.;

¹⁰ la Strategia di esecuzione e trasmissione adottata dal broker è disponibile sul sito internet: <https://www.bancaakros.it/menu-informativa/governance/mifid.aspx>

3.3.6 Reportistica Annuale

Annualmente, la Banca pubblica sul proprio sito internet tre distinti report che danno evidenza delle prime cinque sedi di esecuzione e dei primi cinque Broker per volumi di contrattazioni in cui/attraverso i quali sono stati eseguiti gli ordini dei Clienti l'anno precedente, suddividendo le informazioni fornite per tipologia di asset class e per tipo di Clientela (retail e professionale).

La Banca pubblica, inoltre, per ciascuna tipologia di asset class, un report che sintetizza la qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui sono stati eseguiti gli ordini dei Clienti l'anno precedente ovvero attraverso i Broker cui gli ordini sono stati trasmessi. Le informazioni contenute in tali report sono coerenti con gli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576.

3.3.7 Monitoraggio e Revisione della Strategia

La Banca rivede la propria Strategia con cadenza almeno annuale, ovvero con cadenza inferiore qualora riscontri che, in conseguenza dei controlli effettuati e delle modifiche rilevanti intervenute presso le sedi di esecuzione o i broker prescelti, la presente Strategia non garantisca il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. A tal fine, la Banca verifica periodicamente la qualità dell'esecuzione ottenuta su un significativo campione di ordini.

Con riferimento al servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini e agli ordini originati dal servizio di gestione di portafogli, oltre a verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei Broker selezionati rispetto alla loro politica di esecuzione e trasmissione ordini e a quella della Banca, il processo di revisione prevede di verificare periodicamente che il Broker selezionato consenta di ottenere per i Clienti un risultato non peggiore al risultato che la Banca otterrebbe se utilizzasse altri intermediari negozianti.

Al fine di valutare l'efficacia della Strategia, la Banca tiene conto anche delle informazioni pubblicate dai broker e dalle sedi di negoziazione ai sensi della normativa.

Con riferimento alla negoziazione in contropartita diretta di strumenti derivati OTC, ai fini del controllo ex-post delle componenti di prezzo la Banca verifica e conferma l'aderenza del pricing applicato rispetto alle condizioni di mercato prevalenti al momento della conclusione dell'operazione. In relazione alla componente di remunerazione della Banca (mark up), viene eseguito un controllo volto ad assicurare il rispetto della soglia massima definita internamente. È previsto un processo di valutazione interna qualora, ad esito delle verifiche effettuate, l'equità del prezzo proposto al cliente non risulti essere stata garantita su base sistematica.

Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano eventuali carenze nella Strategia adottata, la Banca si attiva tempestivamente al fine di adottare tutte le misure necessarie per rimediare alle stesse e, ove necessario, considera l'ipotesi di apportare modifiche alla strategia adottata.

Ogni modifica rilevante della presente Strategia o criticità atta ad influire sull'esecuzione dell'ordine nel rispetto della Strategia viene prontamente comunicata alla clientela. La versione aggiornata della Strategia è sempre disponibile presso le filiali, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e il sito internet della Banca.

3.3.8 Richieste di Informazioni da parte del Cliente

Nel caso del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la responsabilità verso il Cliente finale per il rispetto della best execution è sempre in capo a Deutsche Bank SpA (soggetto raccogliatore dell'ordine) che ha la possibilità di rivalersi sul Broker selezionato al fine di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

Negli accordi stipulati è previsto che il Broker tenga a disposizione e fornisca, quando richiesti, i dati che attestino la correttezza delle procedure adottate, al fine di consentire di verificare, in ogni momento, la qualità dell'esecuzione.

A seguito di richiesta del Cliente, la Banca fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare di aver eseguito l'ordine nel rispetto della presente Strategia.

3.4 Modalità di gestione degli ordini

3.4.1 Principi Generali

La Banca adotta misure volte ad assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini della Clientela rispetto ad ordini di altri Clienti e agli interessi di negoziazione della stessa Banca.

A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette (o esegue) le disposizioni della Clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei Clienti;
- informa il Cliente su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi di pertinenza dei Clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente.

3.4.2 Limiti operativi

La Banca, in accordo con il broker selezionato per lo svolgimento del servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, ha ritenuto opportuno fissare i seguenti limiti o parametri specifici per garantire un maggior controllo sulla correttezza degli ordini disposti dalla clientela. Questo affinché gli stessi non abbiano un impatto inadeguato sui rispettivi mercati o MTF in termini di volumi o di prezzi scambiati.

Mercati Italiani- Lim. in Euro		
	Ordine con Limite di prezzo	Ordine senza limite di prezzo
Strumenti:		
Fixed Income	2,500,000.00	500,000.00
ETF	1,500,000.00	500,000.00
Certificati	500,000.00	125,000.00
Azioni – FTSE Mib	1,250,000.00	500,000.00
Azioni No –FTSE Mib (es.STAR, Standard	600,000.00	125,000.00
Azioni - altri mercati (es. AIM, ETLX, GEM, MIV e TAH)	250,000.00	125,000.00

Mercati Esteri – Lim. in Euro		
	Ordine con Limite di prezzo	Ordine senza limite di prezzo
Mercati esteri	2,000,000.00	2,000,000.00
Di cui: Mercati americani	2,500,000.00	2,500,000.00

Qualora, il cliente trasmetta ordini alla Banca nel mancato rispetto dei limiti sopra riportati, il broker potrà rifiutare tali ordini. In tal caso, il cliente potrà provvedere, modificando le relative quantità, a disporre un nuovo ordine.

3.4.3 Ordini con limiti di prezzo ed in modalità “curando”

Gli ordini con limiti di prezzo o in modalità “curando” sono trasmessi tempestivamente ai broker che li eseguono sulla base della strategie di esecuzione da questi adottate.

3.4.4 Assegnazione e Aggregazione

La Banca adotta misure allo scopo di garantire una ripartizione corretta degli ordini aggregati, disciplinando il modo con cui volume e prezzo degli ordini determinano l'assegnazione e il trattamento delle esecuzioni parziali.

La strategia adottata minimizza il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati.

La Banca effettua aggregazioni tra ordini di Clienti unicamente nel caso del servizio di gestioni di portafoglio, adottando in tali circostanze misure che le consentono di:

- garantire a tutti i Clienti coinvolti l'assegnazione del medesimo prezzo di esecuzione;
- ripartire sui diversi ordini dei Clienti, in caso di esecuzione parziale, il nominale negoziato in base ad un criterio di proporzionalità che tenga conto delle quantità presenti nell'ordine originario.

La Banca non esegue in nessun caso operazioni in conto proprio in aggregazione con ordini di uno o più Clienti.

Allegato 1 | Sedi di Negoziazione verso le quali sono canalizzati gli ordini nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini

Titoli azionari, warrants, covered warrant, certificates, ETP (Etf, Etc, Etn), fondi, veicoli societari e obbligazioni convertibili

Sede di Negoziazione	Codice paese	Tipologia
Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario	ITA	Mercato regolamentato
AIM/MAC	ITA	MTF
MIV	ITA	Mercato regolamentato
Borsa Italiana Equity MTF (TAH-GEM)	ITA	MTF
HI-MTF (HMOD)	ITA	MTF
Borsa Italiana - ETF Plus	ITA	Mercato regolamentato
ATFund Market	ITA	MTF
Borsa Italiana - SeDex	ITA	MTF
Xetra	DEU	Mercato regolamentato
Euronext Cash Amsterdam	NLD	Mercato regolamentato
Euronext Cash Bruxelles	BEL	Mercato regolamentato
Euronext Cash Parigi	FRA	Mercato regolamentato
EuroTLX	ITA	MTF
Chi-X (BATS Chi-X)	GBR	MTF
CBOE NL (DXE)	NLD	MTF
London Stock Exchange	GBR	Mercato regolamentato
London Stock Exchange - International Order Book	GBR	Mercato regolamentato
London Stock Exchange SEAQ	GBR	Mercato regolamentato
Turquoise	GBR	MTF
Turquoise Europe	NLD	MTF
Bolsa de Madrid	ESP	Mercato regolamentato
Euronext Cash Lisbon	PRT	Mercato regolamentato
Six Swiss Exchange e Virtual Exchange (VIRT-X)	CHE	Mercato equiparato
American Stock Exchange	USA	Mercato extra UE
New York Stock Exchange	USA	Mercato extra UE
NASDAQ	USA	Mercato extra UE
Pink Sheets	USA	Mercato extra UE
OTC Bulletin Board	USA	Mercato extra UE
Nasdaq OMX Nordic Exchange - Copenhagen	DNK	Mercato regolamentato

Nasdaq OMX Nordic Exchange - Helsinki	FIN	Mercato regolamentato
Oslo Bors Asa	NOR	Mercato regolamentato
Nasdaq OMX Nordic Exchange - Stockholm	SWE	Mercato regolamentato
Toronto Stock Exchange	CAN	Mercato extra UE
TSX Venture Exchange	CAN	Mercato extra UE
Irish Stock Exchange	IRL	Mercato regolamentato
Wiener Boerse AG	AUT	Mercato regolamentato
Athens Exchange SA	GRC	Mercato regolamentato
Tokyo Stock Exchange	JPN	Mercato extra UE
Jasdaq Securities Exchange	JPN	Mercato extra UE
Australian Securities Exchange limited	AUS	Mercato extra UE
Stock Exchange of Hong Kong Limited	HKG	Mercato extra UE
Singapore Exchange	SGP	Mercato extra UE
New Zealand Stock Exchange Ltd	NLZ	Mercato extra UE
JS E Secutiries Exchange	ZAF	Mercato extra UE
Boerse Berlin	DEU	Mercato regolamentato
Deutsche Boerse AG	DEU	Mercato regolamentato
Frankfurter Wertpapierboerse	DEU	Mercato regolamentato
Boerse Munich	DEU	Mercato regolamentato
Boerse Stuttgart	DEU	Mercato regolamentato
Aquis	GBR	MTF
Aquis Europe	FRA	MTF

Titoli obbligazionari

Sede di Negoziazione	Codice Paese	Tipologia
Borsa Italiana - Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT)	ITA	Mercato regolamentato
ExtraMOT	ITA	MTF
EuroTLX	ITA	MTF
BTFE	NLD	MTF
MTS - BONDVISION	GBR	MTF
Hi-MTF	ITA	MTF
Euronext Cash Lisbon	PRT	Mercato regolamentato
Euronext Cash Amsterdam	NLD	Mercato regolamentato
Euronext Cash Bruxelles	BEL	Mercato regolamentato
Euronext Cash Parigi	FRA	Mercato regolamentato
Six Swiss Exchange	CHE	Mercato equiparato
Boerse Berlin	DEU	Mercato regolamentato
Deutsche Boerse AG	DEU	Mercato regolamentato
Boerse Munich	DEU	Mercato regolamentato
Boerse Stuttgart	DEU	Mercato regolamentato

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Telefono 02.4024.1
www.db.com/italia

